


DIOCESI DI ACIREALE

DIRETTORIO LITURGICO PASTORALE



Acireale 1992

# INDICE

<u>Sigle</u>	5
<u>Presentazione</u>	7
<u>I - CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI</u>	8
<u>A-I sacramenti dell'iniziazione cristiana</u>	9
<u>A/1. Il battesimo</u>	9
a) <u>La preparazione</u>	9
– <u>Battesimo dei bambini</u>	9
– <u>Battesimo degli adulti</u>	10
b) <u>La celebrazione</u>	11
c) <u>I padrini</u>	13
d) <u>La registrazione</u>	14
<u>A/2. La cresima</u>	15
a) <u>La preparazione</u>	15
b) <u>La celebrazione</u>	15
c) <u>I padrini</u>	16
d) <u>Dopocresima</u>	16
e) <u>La cresima degli emigrati e dei militari</u>	16
f) <u>La cresima dei portatori di handicap</u>	17
<u>A/3. L'Eucarestia</u>	18
a) <u>Messa di prima comunione</u>	18
b) <u>Celebrazione comunitaria della Messa</u>	19
c) <u>Binazione e trinazione; offerte per la Messa</u>	23
d) <u>Culto dell'Eucarestia fuori della messa</u>	24
– <u>Adorazione eucaristica</u>	24
– <u>Rito dell'esposizione e della benedizione eucaristica</u>	24
– <u>Comunione fuori della Messa</u>	25
– <u>Processioni eucaristiche</u>	25
e) <u>Il ministero straordinario della s. comunione</u>	26
– <u>Proposta e conferimento</u>	27
– <u>Esercizio del mandato</u>	27
<u>B - La Penitenza</u>	29
a) <u>Iniziazione e ammissione</u>	29
b) <u>Celebrazione</u>	29
c) <u>Assoluzione dalle censure</u>	30
d) <u>Divorziati risposati</u>	31
<u>C - L'unzione degli infermi e la cura pastorale degli ammalati</u>	32
<u>D - I ministeri e l'Ordine sacro</u>	34
<u>D/1. Il lettorato e l'accollato</u>	34
<u>D/2. Il diaconato e il presbiterato</u>	35
a) <u>Rito dell'ammissione e ministeri di lettore e di accolito</u>	36
b) <u>Scelta e requisiti dei candidati al diaconato permanente</u>	37
c) <u>Cammino formativo al diaconato permanente</u>	37
d) <u>Età</u>	38

e) <a href="#">Liturgia delle Ore</a>	38
f) <a href="#">Compiti</a>	38
g) <a href="#">Celebrazione</a>	39
<a href="#">E - Il Matrimonio</a>	40
a) <a href="#">Preparazione remota e prossima</a>	40
b) <a href="#">Preparazione immediata</a>	41
c) <a href="#">Celebrazione</a>	42
d) <a href="#">Fuggitivi</a>	43
e) <a href="#">Matrimonio di minori</a>	43
f) <a href="#">Matrimonio di emigrati</a>	43
g) <a href="#">Matrimonio di battezzati in difficoltà di fede</a>	44
h) <a href="#">Matrimonio di persone già civilmente sposate con altre</a>	44
i) <a href="#">Matrimonio canonico senza effetti civili</a>	44
l) <a href="#">Matrimonio canonico di persone già civilmente sposate tra loro</a>	45
m) <a href="#">Matrimoni misti</a>	45
n) <a href="#">Disparità di culto</a>	47
<a href="#">II - RITO DELLE ESEQUIE</a>	48
<a href="#">III - CELEBRAZIONI DELL'ANNO LITURGICO</a>	50
<a href="#">IV - FESTE PATRONALI E PROCESSIONI</a>	51
<a href="#">V - LITURGIA DELLE ORE</a>	53
<a href="#">VI - MUSICA E CANTO LITURGICO</a>	55
<a href="#">VII - ARREDAMENTO DELLE CHIESE E ARTE SACRA</a>	58
<a href="#">VIII - RIPRESE CINE-FOTOGRAFICHE</a>	59
<a href="#">APPENDICI</a>	60
1. <a href="#">Attestato di idoneità per assumere l'ufficio di padrino</a>	61
2. <a href="#">Domanda per la dispensa dalle pubblicazioni canoniche</a>	62
3. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio senza la richiesta del Nulla Osta civile</a>	63
4. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio senza la richiesta delle pubblicazioni civili</a>	64
5. <a href="#">Domanda per la celebrazione solo canonico del matrimonio</a>	65
6. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio civilmente non trascrivibile</a>	66
7. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio di persone già sposate civilmente tra loro</a>	67
8. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio di persone divorziate</a>	68
9. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio di persone che hanno notoriamente abbandonato la fede cattolica</a>	69
10. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio di minorenni</a>	70
11. <a href="#">Domanda per la celebrazione del matrimonio misto</a>	72
12. <a href="#">Domanda per la dispensa dall'impedimento di disparità di culto</a>	73
13. <a href="#">Domanda per la dispensa dall'impedimento di consanguineità</a>	74

## SIGLE

AP	Paolo VI, <i>Ad pascendum. Lettera apostolica sul diaconato nella Chiesa latina</i> , 15.08.1972, in EV 4 /1771-1793.
BODCA	Pontificale romano, <i>Benedizione degli oli e Dedicazione della chiesa e dell' altare</i> .
CC	S. Congregazione per il Culto divino, <i>Concerti nelle chiese</i> , 05.11.1987, in EV 10 /2244-2265.
CCL	Commissione Episcopale per la liturgia, <i>Il canto nelle celebrazioni liturgiche</i> , 20.02.1979, in ECEI 2 /3334 -3352.
DMSC	Diocesi di Acireale, <i>Direttorio diocesano per il ministero straordinario della s. comunione</i> , 08.12.1980, in <i>Bollettino diocesano di Acireale 1980 /11-12 p.149-153</i> .
DP	Diocesi di Acireale, <i>Orientamenti per la formazione e il ministero dei diaconi permanenti</i> , 28.03.1991, in <i>Bollettino diocesano di Acireale 1991 /3 (inserto)</i> .
ECEI	<i>Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana</i> , EDB, Bologna.
EM	S. Congregazione dei Riti, <i>Eucharisticum mysterium</i> , 22.05.1967, in EV 2 /1293-1367.
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i> , EDB, Bologna.
EvM	Episcopato Italiano, <i>Evangelizzazione e ministeri</i> , 15.08.1977, in ECEI 2 /2745-2873.
EvS	Episcopato Italiano, <i>Evangelizzazione e sacramenti</i> , 12.07.1973, in ECEI2 /385-506.
EvSM	Episcopato Italiano, <i>Evangelizzazione e sacramento del matrimonio</i> , 20.06.1975, in ECEI 2 /2091-2239.
EvSPU	Episcopato Italiano, <i>Evangelizzazione e sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi</i> , 12.07.1974, in ECEI 2 /1351-1490.
FC	Giovanni Paolo II, <i>Familiaris consortio. Esortazione apostolica sui compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo</i> , 22.11.1981, in EV 7 /1522-1810.
FCr	Conferenza Episcopale Siciliana, <i>Le feste cristiane, Domenica in Albis 1972</i> , in <i>Bollettino diocesano di Acireale 1972/ 2 p.77-83</i> .
FPC	Conferenza Episcopale Italiana, <i>La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme</i> , 15.05.1980, in ECEI 3 /189-413.
IC	S. Congregazione per la disciplina dei sacramenti, <i>Immensae caritatis. Istruzione circa la comunione sacramentale</i> , 29.01.1973, in EV 4 /1924-1944.
ICdF	Ufficio Catechistico Nazionale, <i>La iniziazione cristiana dei fanciulli</i> , 15.06.1977, LDC, Leumann - Torino.
IPF	Diocesi di Acireale, <i>Indicazioni di pastorale familiare. Direttorio diocesano sulla preparazione al matrimonio</i> , 24.02.1985, in <i>Bollettino diocesano di Acireale 1985 /7</i> .
LG	Concilio Vaticano II, <i>Lumen Gentium. Costituzione dogmatica sulla Chiesa</i> , 21.11.1964, in EV 1 /284-456.
MC	Episcopato Italiano, <i>Il matrimonio canonico</i> , 05.11.1990. in ECEI 4 /2610-2684.
MnC	Episcopato Italiano, <i>I ministeri nella Chiesa</i> , 15.09.1973, in ECEI 2 /546-600.
MQ	Paolo VI, <i>Ministeria quaedam. Lettera apostolica sui ministeri nella Chiesa latina</i> , 15.08.1972, in EV 4/1749-1770.
MR	Messale Romano.
MS	S. Congregazione dei Riti e Consilium per l'attuazione della Costituzione sulla sacra Liturgia, <i>Musicam sacram</i> , 05.03.1967, in EV 2 /967-1035.
PA	S. Congregazione per la dottrina della fede, <i>Pastoralis actio. Istruzione sul battesimo dei bambini</i> , 20.10.1980, in EV 7/ 587-630.
PCSIC	Diocesi di Acireale, <i>Principi e norme per la celebrazione dei sacramenti dell' iniziazione cristiana in diocesi, Pasqua 1981</i> , in <i>Bollettino diocesano di Acireale 1981 /1-2-3 p3-21</i> .
PD	Commissione episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e Commissione episcopale per la famiglia, <i>La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili</i> , 20.04.1979, in ECEI2 /3406-3467.
PFM	Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia, <i>La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia</i> , 24.06.1989, in ECEI 4 /1684-1803.

PNLO	Ufficio divino, <i>Principi e norme per la liturgia delle ore.</i>
PNMR	Messale romano, <i>Principi e norme per l'uso del messale romano.</i>
RBB	Rituale romano, <i>Rito del battesimo dei bambini.</i>
RC	Rituale romano, <i>Rito della cresima.</i>
RCCE	Rituale romano, <i>Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico.</i>
RE	Rituale romano, <i>Rito delle esequie.</i>
ReDP	Episcopato Italiano, La restaurazione del diaconato permanente in Italia, 08.12.1971, in ECEI 1 /3955-4007.
ReP	Giovanni Paolo II, <i>Reconciliatio et paenitentia. Esortazione apostolica circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa oggi</i> , 02.12.1984, in EV 9 /1075-1207.
RICA	Rituale romano, <i>Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti.</i>
RO	Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, <i>Premesse al rito di ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi</i> , 29.06.1989, in EV 11 /2291-2376.
RP	Rituale romano, <i>Rito della penitenza.</i>
SC	Concilio Vaticano II, <i>Sacrosanctum Concilium. Costituzione sulla sacra liturgia</i> , 04.12.1963, in EV 1 /1-244.
SM	Rituale romano, <i>Sacramento del matrimonio.</i>
SUCPI	Rituale romano, <i>Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi.</i>

## PRESENTAZIONE

La Chiesa “sa bene che la sua liturgia (...) vive di fede e nutre la fede, canta la speranza e suscita la speranza, celebra la carità e fa crescere la carità” (Nota pastorale della Commissione episcopale per la liturgia, *Il rinnovamento liturgico in Italia*, 22). La liturgia, infatti, anche se “non esaurisce l’attività della Chiesa (...), è il culmine verso cui tende la (sua) azione (...) e, insieme, la fonte da cui promanano tutte le sue energie” (SC 9-10).

Il Concilio Vaticano II e la grande riforma liturgica postconciliare hanno introdotto notevoli cambiamenti, anche con l’intento di favorire una piena, attiva e comunitaria partecipazione dei fedeli alle celebrazioni. Sono state elaborate le Premesse ai singoli libri liturgici, che indicano i principi teologici e pastorali ai quali ci si è ispirati nella revisione dei testi e che offrono i criteri interpretativi e normativi per una loro corretta comprensione ed applicazione.

Abbiamo pertanto a disposizione un ricco patrimonio, che chiede di essere valorizzato ancora di più.

Si è avvertita, tuttavia, l’esigenza di uno strumento “agile”, che contenga in modo organico alcuni principi e alcune nonne liturgico-pastorali, allo scopo di facilitarne la consultazione e l’attuazione. È nato così questo Direttorio.

Esso non intende assolutamente sostituire le Premesse ai libri liturgici o gli altri documenti, sia universali che particolari, anzi ad essi volutamente ed esplicitamente rimanda per una più completa conoscenza delle nonne e del loro significato.

Nella “selezione” dei principi e delle nonne, talvolta riportati “ad litteram” talvolta liberamente ma fedelmente, si è tenuto conto della situazione della nostra Chiesa particolare e del prezioso contributo offerto negli incontri zonali e nelle assemblee di clero. Ho voluto, infine, ascoltare in seduta comune il parere del consiglio episcopale, dei vicari foranei, dei direttori dell’ufficio catechistico, dell’ufficio liturgico e dell’ufficio della famiglia.

Ringrazio sentitamente, anche a nome della comunità diocesana, quanti hanno validamente contribuito alla elaborazione e stesura di questo Direttorio, che affido a tutte le comunità e in particolare agli operatori pastorali e liturgici.

Con l’augurio che le nostre celebrazioni manifestino e nutrano la fede, la speranza e l’amore, rendano più pura e concorde la lode a Dio e favoriscano la santificazione degli uomini e la loro crescita come popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, vi benedico di cuore.

Acireale, 29 novembre 1992, prima domenica di avvento.

+ Giuseppe Malandrino  
vescovo

## I - CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

Cfr Episcopato Italiano, *Evangelizzazione e sacramenti (EvS)*; Ufficio Catechistico Nazionale, *La iniziazione cristiana dei fanciulli (ICdF)*

1. Nella catechesi che si configura come cammino di fede, i sacramenti non possono restare come momenti isolati, ma si debbono inserire intimamente in tutta l'esperienza cristiana. Essi sono tappe significative e insostituibili nel processo di maturazione cristiana, che però deve sviluppare progressivamente l'incontro vivo con Cristo<sup>1</sup>.

2. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa; la celebrazione comunitaria, quindi, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale<sup>2</sup>.

3. Una celebrazione che non sia affrettata, ma preparata con cura, svolta con decoro, accompagnata da opportune didascalie sui testi e sui gesti in cui si esprime, commentata soprattutto dall'omelia sacerdotale, e ravvivata dalla partecipazione attiva e consapevole dei fedeli nutre, irrobustisce ed esprime la fede<sup>3</sup>.

4. Ogni sacramento va celebrato con i segni della letizia pasquale e della festa cristiana, senza che preoccupazioni secondarie ed espressioni profane si sovrappongano di prepotenza e disturbino il raccoglimento. Si eviti quanto non educa all'interiorità ed alla carità ecclesiale, offuscando il significato più genuino dei misteri celebrati. Si invitino i fedeli ad evitare feste eccessive e sprechi inutili in occasione della celebrazione dei sacramenti e a ricordarsi dei poveri e delle opere della Chiesa<sup>4</sup>.

5. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti siano preparati a celebrarli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica<sup>5</sup>.

6. Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla conferenza episcopale regionale, per la celebrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i poveri siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> ICdF 33

<sup>2</sup> SC 26;27

<sup>3</sup> EvS 66

<sup>4</sup> ICdF 33

<sup>5</sup> Can. 843 § 2

<sup>6</sup> Cann. 848; 1264, 2

## A - I SACRAMENTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA

7. I sacramenti del battesimo, della cresima e dell'Eucaristia sono tra loro talmente connessi da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana<sup>7</sup>.

### A/1. IL BATTESIMO

Cfr *Rito del battesimo dei bambini (RBB)*; *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (RICA)*; S. Congregazione per la dottrina della fede, *Pastoralis actio. Istruzione sul battesimo dei bambini (PA)*; Diocesi di Acireale, *Principi e norme per la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana in diocesi (PCSIC)*

#### a) La preparazione

##### *Battesimo dei bambini*

8. Con il termine “bambini” si intendono coloro che non sono ancora giunti all'età di ragione e quindi non sono in grado di avere né di professare personalmente la fede<sup>8</sup>. Sono assimilati ai bambini coloro che non sono responsabili dei loro atti<sup>9</sup>.

9. Si deve attribuire grande importanza alla preparazione del battesimo. I genitori devono preoccuparsene, avvertire i loro pastori della nascita attesa, prepararsi spiritualmente. Da parte loro i pastori visiteranno le famiglie, anzi cercheranno di riunirne insieme diverse e impartiranno loro la catechesi e gli opportuni suggerimenti; e inoltre le inviteranno a pregare per i figli che si accingono a ricevere<sup>10</sup>. Giacché i genitori devono essere per i loro figli i primi annunciatori della fede, siano adeguatamente preparati dal parroco e/o dai catechisti alla celebrazione del battesimo dei loro figli, perché non solo sappiano che cosa opera il sacramento, ma vivano – essi per primi – da battezzati<sup>11</sup>.

Di regola si richiedano ai genitori e, possibilmente, anche ai padrini dei battezzandi almeno tre incontri di catechesi. I genitori si presentino al parroco almeno un mese prima della data del battesimo per concordare le modalità della preparazione e della celebrazione.

10. Potrebbe capitare che si rivolgano ai parroci dei genitori poco credenti e praticanti solo occasionalmente, o anche non cristiani, i quali per motivi degni di considerazione chiedono il battesimo per il loro bambino. In questi casi si cercherà, con un colloquio perspicace e pieno di comprensione, di suscitare il loro interesse per il sacramento che chiedono e di richiamarli alla responsabilità che si assumono. La Chiesa, infatti, non può venire incontro al desiderio di questi genitori, se essi non danno la garanzia che, una volta battezzato, il bambino riceverà l'educazione cristiana richiesta dal sacramento; essa deve avere la fondata speranza che il battesimo porterà i suoi frutti.

Se le garanzie offerte -ad esempio la scelta dei padrini e madrine che si prenderanno seria cura del bambino, o l'aiuto della comunità dei fedeli-sono sufficienti, il sacerdote non potrà rifiutarsi di amministrare senza indugio il battesimo, come nel caso dei bambini di famiglie cristiane.

Ma se le garanzie sono insufficienti, sarà prudente differire il battesimo; tuttavia i parroci dovranno mantenersi in contatto con i genitori, in modo da ottenere da essi, per quanto è possibile, le condizioni richieste da parte loro per la celebrazione del sacramento<sup>12</sup>.

Se la richiesta del battesimo per il figlio è presentata da divorziati risposati, il battesimo potrà essere celebrato, quando i figli sono ancora incapaci di un giudizio e di una scelta personale, nella fede della Chiesa che può vivere anche nei loro genitori; per questo al di là della situazione di di-

---

<sup>7</sup> Can. 842 § 2

<sup>8</sup> RBB 1

<sup>9</sup> Can. 852 § 2

<sup>10</sup> PA 29

<sup>11</sup> PCSIC 14

<sup>12</sup> PA 28;30

vorzio e di nuovo matrimonio, i genitori – ambedue e in taluni casi almeno uno dei due – possono e devono garantire che sarà data una vera educazione cristiana ai loro figli. In caso di dubbio o incertezza sulla possibilità o volontà che questa educazione venga data dai genitori, la pastorale battesimale è chiamata a rinnovare il ruolo dei “padrini”, come un vero e proprio “ministero di catechesi”, sempre più importante e in qualche modo necessario in una società secolarizzata ed esposta a numerose situazioni matrimoniali irregolari. Qualora pertanto vi sia il consenso dei genitori, l’impegno di educare cristianamente il bambino può essere assunto, in casi particolari, anche dal padrino o dalla madrina o da un parente prossimo, come pure da una persona qualificata della comunità cristiana<sup>13</sup>.

Se la richiesta del battesimo per il figlio è presentata da genitori conviventi o sposati solo civilmente ai quali nulla proibisce di “regolarizzare” la loro posizione o di sposarsi anche religiosamente, il sacerdote non deve tralasciare una così importante occasione per evangelizzarli. Mostrerà loro la contraddizione tra la domanda del battesimo per il figlio e il loro stato che rifiuta di vivere l’amore coniugale da battezzati e li inviterà a sistemare, per quanto possibile, la loro posizione prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al battesimo del figlio<sup>14</sup>.

### *Battesimo degli adulti*

11. Il rito della iniziazione cristiana degli adulti è destinato a coloro che, udito l’annuncio del mistero di Cristo, per la grazia dello Spirito santo che apre il loro cuore, consapevolmente e liberamente cercano il Dio vivo, iniziano il loro cammino di fede e di conversione, preparandosi così a ricevere con profitto i sacramenti del battesimo, della cresima e dell’Eucaristia<sup>15</sup>. Le disposizioni sul battesimo degli adulti si applicano a tutti coloro che, usciti dall’infanzia, hanno raggiunto l’uso di ragione<sup>16</sup> (16).

12. Quando un adulto chiede il battesimo, sia informato al più presto il vescovo, a cui spetta ammettere gli adulti ai sacramenti dell’iniziazione. Egli direttamente o per mezzo di un incaricato ne esaminerà le motivazioni e lo affiderà ad un catechista, che d’accordo con il parroco della parrocchia dove egli risiede, lo accompagni nel cammino di preparazione secondo le modalità e i tempi indicati dal vescovo e dal rito di iniziazione cristiana degli adulti.

13. La preparazione prevede tre gradi:

a) Il primo grado consiste nell’ammissione e nel periodo del catecumenato. Di norma, la catechesi non dovrà durare meno di un anno; essa deve portare ad una conveniente conoscenza della storia della salvezza, delle verità di fede e della morale cristiana<sup>17</sup>. Il cammino del catecumenato sia ritmato normalmente dai diversi riti e dalle tappe previste dal libro liturgico<sup>18</sup>.

b) Il secondo grado è caratterizzato dalla preparazione più intensa alla celebrazione dei sacramenti.

Dopo un anno di catecumenato, l’adulto è ammesso al rito della “elezione” che avviene di norma nella prima domenica di quaresima. Per le domeniche di quaresima si adotti il ciclo A del lezionario, che comprende letture bibliche riguardanti la purificazione e l’illuminazione. Normalmente si seguirà la proposta del rituale circa gli scrutini, le consegne, i riti preparatori<sup>19</sup>.

c) Il terzo grado è costituito dalla celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione, presieduta dal vescovo o da un suo delegato.

---

<sup>13</sup> PD 52

<sup>14</sup> Ibidem 54

<sup>15</sup> RICA 1

<sup>16</sup> Can. 852 § 1

<sup>17</sup> RICA 14-20

<sup>18</sup> Ibidem 68-132

<sup>19</sup> RICA133-207

14. Nel caso che un adulto chieda il battesimo in prossimità del matrimonio con una persona cattolica, è necessario agire con molta prudenza e serietà. Un agire frettoloso e accomodante sarebbe molto negativo per la credibilità della comunità cristiana, per la fede degli stessi coniugi e per l'educazione cristiana dei figli.

Accertata la serietà e sincerità delle intenzioni, il richiedente sia ammesso al catecumenato. Chiesta la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (cfr cann.1086; 1125-1126), si celebri il matrimonio religioso e, dopo aver seguito l'itinerario del catecumenato e dell'elezione, si proceda alla celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana.

15. Circa il battesimo dei fanciulli nell'età del catechismo:

- il parroco presenti richiesta scritta al vescovo, allegando la domanda o almeno il consenso dei genitori;
- poiché i fanciulli da iniziarsi sono spesso in rapporto con qualche gruppo di compagni già battezzati, che si preparano con la catechesi alla cresima e all'Eucaristia, l'iniziazione è impartita gradatamente e si appoggia come su fondamento in questo stesso gruppo catechistico<sup>20</sup>;
- per quanto è possibile, si deve attendere che i candidati si accostino ai sacramenti dell'iniziazione quando i loro compagni già battezzati sono ammessi alla cresima e all'Eucaristia<sup>21</sup>.

## **b) La celebrazione**

16. I bambini siano battezzati entro le prime settimane<sup>22</sup>.

17. La celebrazione del battesimo è un evento che interessa tutta la comunità cristiana. Perciò è opportuno che essa sia informata dei battesimi che si celebrano in parrocchia, che si suonino le campane a festa e che in tutte le Messe della domenica, in cui si celebrano i battesimi, si inserisca una intenzione particolare nella preghiera dei fedeli per i battezzandi, le famiglie e i padrini.

18. Nella celebrazione sia dato particolare rilievo alla liturgia della parola e soprattutto all'omelia, anche in considerazione delle persone che vengono in chiesa solo in rare circostanze.

La veste bianca sia effettivamente consegnata in modo stabile al bambino e il cero sia dono della comunità.

I vari riti, come l'esorcismo, le unzioni, i segni di croce, i gesti, siano spiegati con discrezione di parole dal sacerdote o da un animatore liturgico ed eseguiti con calma e dignità.

19. Si abbia cura che al battezzato non venga dato un nome estraneo al senso cristiano<sup>23</sup>.

20. Luogo normale della celebrazione del battesimo è la chiesa parrocchiale. L'adulto, di regola, sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa suggerisca diversamente<sup>24</sup>.

Il parroco, a cui viene chiesto di battezzare un bambino di altra parrocchia, scoraggi tale richiesta e nei dovuti modi convinca dell'opportunità di celebrare il sacramento nella propria parrocchia, tranne che la famiglia del battezzando sia veramente inserita nella sua parrocchia perché ne condivide vita e missione. Richieda sempre, comunque, il nulla osta scritto del parroco competente e, d'intesa con lui, curi l'adeguata preparazione dei genitori e dei padrini.

21. Per quanto è possibile, tutti i bambini nati entro un dato periodo di tempo siano battezzati nello stesso giorno con una sola celebrazione comune.

---

<sup>20</sup> Ibidem 308 a

<sup>21</sup> Ibidem 310

<sup>22</sup> Can. 867 § 1

<sup>23</sup> Can. 855

<sup>24</sup> Can. 857

Non si celebri due volte il sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno, se non per una giusta causa<sup>25</sup>.

Perché la celebrazione comune risulti raccolta e partecipata, il numero dei battezzandi non dovrà essere eccessivo, anche in considerazione della ricettività della chiesa.

22. Per meglio porre in luce il carattere pasquale del battesimo, si raccomanda di celebrarlo durante la veglia pasquale o di domenica, giorno in cui la Chiesa commemora la risurrezione del Signore<sup>26</sup>.

È opportuno che nelle parrocchie si stabilisca una o due domeniche al mese in cui è prevista la celebrazione comunitaria del battesimo e, possibilmente, inserita nella celebrazione della Messa. Soprattutto nelle parrocchie di piccole dimensioni, si abitui la comunità a celebrare i battesimi in alcune occasioni più significative dell'anno liturgico: veglia pasquale, veglia di pentecoste, epifania, battesimo di Gesù...

23. Per i bambini già battezzati in pericolo di morte in casa o in clinica, si osservino le norme previste dal rito del battesimo, ma si eviti assolutamente di ripetere il segno sacramentale dell'acqua.

24. Il battesimo sotto condizione può essere conferito solo se, dopo una seria ricerca, persista il dubbio che il battesimo sia stato celebrato o celebrato validamente<sup>27</sup>.

I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica vanno battezzati sotto condizione solo se, dopo una attenta valutazione della materia e della forma usate nel conferimento del battesimo, della intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, persista una seria ragione per dubitare della validità del battesimo<sup>28</sup>.

25. La vasca del battistero o il recipiente nel quale si prepara l'acqua quando il rito è celebrato in presbiterio siano davvero puliti e decorosi<sup>29</sup>.

26. Fuori del tempo pasquale, è preferibile che l'acqua sia benedetta in ogni celebrazione, perché le stesse parole della benedizione esprimano più chiaramente il mistero della salvezza che la Chiesa ricorda e proclama<sup>30</sup>.

27. Il battistero, cioè l'ambiente nel quale è collocato il fonte battesimale – a vasca o a zampillo –, sia riservato al sacramento del battesimo e sia veramente decoroso, come si conviene al luogo dove i cristiani rinascono dall'acqua e dallo Spirito santo<sup>31</sup>.

L'area del battistero sia nettamente distinta dal presbiterio e su un piano più basso rispetto a questo<sup>32</sup>.

Degno di rispetto e di venerazione è in ogni chiesa parrocchiale il fonte battesimale. Con la sua presenza nella chiesa esso è per i fedeli memoria continua del battesimo; in quanto tale, sarà valorizzato nella liturgia, nella catechesi e nell'azione pastorale, additandolo come mèta di pellegrinaggio e di venerazione soprattutto nell'anniversario del proprio battesimo.

Il fonte battesimale può essere collocato in una cappella, situata in chiesa o fuori di essa, o anche in altra parte della chiesa visibile ai fedeli<sup>33</sup>.

Si eviti l'uso di recipienti occasionali e provvisori indegni della santità del sacramento.

Nelle chiese di nuova costruzione, si faccia in modo che il fonte si presti eventualmente al battesimo per immersione, rito che esprime più chiaramente la partecipazione alla morte e risurrezio-

---

<sup>25</sup> RBB Introduzione generale 27

<sup>26</sup> RBB 9; Can. 856

<sup>27</sup> Can. 869 § 1

<sup>28</sup> Can. 869 § 2

<sup>29</sup> RBB Introduzione generale 19

<sup>30</sup> RBB Introduzione generale 21

<sup>31</sup> Ibidem 25

<sup>32</sup> Luoghi della celebrazione AA. VV., Nuovo dizionario di liturgia, ed. Paoline 1984, pag.798

<sup>33</sup> RBB Introduzione generale 25

ne del Signore, e che sia prevista una cappella del battistero che permetta la celebrazione comunitaria del sacramento.

28. Gli oli santi si custodiscano nell'ambiente della chiesa e preferibilmente nella cappella del battistero in un tabernacolo pulito, decoroso e visibile dai fedeli.

### **c) I padrini**

29. Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è di assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

30. Si ammettano un solo padrino o una sola madrina, oppure un padrino e una madrina<sup>34</sup>.

31. Può essere ammesso all'ufficio di padrino chi:

- è designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, in loro mancanza, dal parroco o dal ministro ed ha l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo ufficio;
- ha compiuto sedici anni, a meno che al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
- è cattolico, ha già ricevuto la cresima e l'Eucaristia, e conduce una vita conforme alla fede e all'incarico da assumere;
- non è irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
- non è il padre o la madre del battezzando<sup>35</sup>.

I divorziati risposati, i conviventi, i cattolici sposati solo civilmente non possono fare da padrini<sup>36</sup>.

Un battezzato non cattolico non può essere ammesso all'ufficio di padrino. Egli può essere assunto come testimone del battesimo insieme con un padrino cattolico<sup>37</sup>.

31. È preferibile non scegliere, come padrini, persone molto anziane perché difficilmente potrebbero adempiere l'impegno assunto e anche perché è bene che il padrino della cresima sia lo stesso padrino del battesimo.

32. Prima di essere ammesso a svolgere l'ufficio di padrino fuori della propria parrocchia, occorre presentare al parroco del luogo della celebrazione un attestato di idoneità rilasciato dal proprio parroco.

### **d) La registrazione**

33. Il battesimo deve essere registrato, diligentemente e tempestivamente, dal parroco del luogo dove è stato celebrato. Nel registro dei battesimi bisogna scrivere il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del battezzato, il nome e il cognome dei genitori, del ministro, dei padrini e degli eventuali testimoni, il luogo e la data del battesimo<sup>38</sup>.

34. Se si tratta di un bambino nato da madre non sposata:

- a) si deve annotare il nome e il cognome della madre, se lei spontaneamente lo richiede (per iscritto o davanti a due testimoni), o se la sua maternità risulta pubblicamente;
- b) si deve annotare anche il nome e il cognome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico o con una sua dichiarazione fatta davanti al parroco e a due testimoni;

---

<sup>34</sup> Cann. 872; 873

<sup>35</sup> Can. 874 § 1

<sup>36</sup> PD 22; 36; 41

<sup>37</sup> Can. 874 § 2

<sup>38</sup> Can. 877 § 1

c) negli altri casi, non si faccia alcun riferimento al padre o ai genitori<sup>39</sup>.

35. Se si tratta di un figlio adottivo, si annotino il nome e il cognome degli adottanti e, se così vien fatto nell'atto civile, dei genitori naturali.

L'attestato di battesimo, però, deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all'avvenuta adozione. Il certificato di battesimo per uso matrimonio, invece, deve contenere i dati e le annotazioni relative ai genitori naturali e all'adozione e deve essere trasmesso d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Can. 877 § 2

<sup>40</sup> Can. 877 § 3; Delibera della CEI n.18 del 06/09/1984, in ECEI 3/1978; MC 7

## A/2. LA CRESIMA

Cfr *Rito della cresima (RC)*; *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (RICA)*; Diocesi di Acireale, *Principi e norme per la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana in diocesi (PCSIC)*

### a) La preparazione

36. Con il sacramento della cresima i battezzati proseguono il cammino dell'iniziazione cristiana. In forza di questo sacramento, ricevono l'effusione dello Spirito santo, che nel giorno di pentecoste fu mandato dal Signore risorto sugli apostoli<sup>41</sup>.

37. Al fine di garantire una sufficiente preparazione specifica alla cresima, si possono ammettere a questo sacramento i fanciulli che abbiano frequentato la prima media (o abbiano dodici anni di età) e abbiano compiuto un itinerario di fede di almeno due anni dopo la Messa di prima comunione<sup>42</sup>.

38. L'inizio del cammino di preparazione alla cresima si faccia con una celebrazione alla presenza di tutta la comunità in una domenica di ottobre con il rito dell'iscrizione tra i candidati per la cresima. La preparazione segua i ritmi dell'anno liturgico ed abbia momenti celebrativi specifici (per es. la veglia di pentecoste).

39. È opportuno che nei giorni immediatamente precedenti la celebrazione del sacramento si tenga una celebrazione penitenziale e, la vigilia, una veglia di preghiera dei cresimandi insieme con i familiari e i padrini per prepararsi ad accogliere il dono dello Spirito santo.

40. La cresima in età adulta non è più un caso raro. Talvolta la preparazione alla Cresima coincide con la preparazione al matrimonio. Si eviti di far considerare la cresima come un gradino o una condizione burocratica per le pratiche matrimoniali e non si indulga ad una preparazione affrettata e superficiale. Si presenti ai confermandi il messaggio evangelico nella sua essenzialità con le implicanze nei problemi della vita e si strutturi la preparazione in modo da essere un vero catecumenato; la celebrazione della cresima potrà essere opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

Se i cresimandi, però, già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente), di norma la cresima verrà celebrata dopo il matrimonio<sup>43</sup>.

### b) La celebrazione

41. La cresima si celebri normalmente durante la Messa e vi partecipi la comunità parrocchiale<sup>44</sup>.

La celebrazione della cresima non si unisca alla celebrazione della prima comunione; si svolga sempre con dignità, serietà e raccoglimento, favorendo la partecipazione attiva di tutta l'assemblea.

Se il numero dei cresimandi fosse troppo elevato, è opportuno celebrare il sacramento più volte durante l'anno.

42. Non si ammetta alla cresima alcun candidato proveniente da altra parrocchia, senza un attestato di idoneità rilasciato dal proprio parroco. La stessa disposizione vale per i padrini.

La celebrazione periodica della cresima in cattedrale -ogni prima domenica del mese- è ri-

---

<sup>41</sup> RC 1

<sup>42</sup> PCSIC 22 Delibera della CEI n.8 del 23/12/1983, in ECEI 3/1596

<sup>43</sup> RC 12; RICAS 295-305; MC 8

<sup>44</sup> RC 4; 13

servata a coloro i quali, per seri motivi riconosciuti dal parroco, non possono celebrarla nella propria parrocchia<sup>45</sup>.

43. Dove è possibile:

- all’inizio della celebrazione i candidati, accompagnati dai padrini, faranno il loro ingresso nella chiesa insieme al celebrante al seguito della croce, del cero pasquale e del vangelo;
- dopo la proclamazione del vangelo il parroco o un catechista presenterà al vescovo i singoli candidati.

### **c) I padrini**

44. Il padrino di cresima deve possedere le stesse qualità del padrino di battesimo. E' bene che come padrino di cresima venga assunto il padrino di battesimo<sup>46</sup>.

### **d) Dopocresima**

45. La comunità parrocchiale segua i nuovi cresimati e li aiuti ad inserirsi con responsabilità nella Chiesa, assumendo l’impegno cristiano nel loro ambiente di vita. Essa metterà i confermati in condizione di prestare un servizio alla comunità per concretizzare il loro impegno di testimoni e protagonisti nella Chiesa.

Anche con i ragazzi va impostata una pastorale di “partecipazione”:

- alla vita liturgica (ministranti, cantori);
- alle iniziative di servizio (diffusione della buona stampa o dei volantini, servizio agli anziani, visita ai malati, attività missionaria);
- alle associazioni e ai gruppi (Azione cattolica; AGESCI...);
- alla promozione umana (conoscenza dell’ambiente e dei suoi bisogni, sensibilizzazione ai problemi della comunità civile).

È auspicabile che lo stesso catechista, il quale ha seguito i ragazzi fino alla cresima, li possa seguire anche dopo, incontrandoli settimanalmente per momenti di preghiera e ricreativi, e per la catechesi mistagogica. Molto preziosa è l’attività estiva dei campi scuola<sup>47</sup>.

### **e) La cresima degli emigrati e dei militari**

46. Non sono pochi gli emigrati i quali, venendo a trascorrere le ferie nella città di origine, domandano di celebrare la cresima.

Pur lodando il loro attaccamento alla comunità di origine e tenendo presente la loro situazione particolare, è necessario far capire loro che, in vista del bene spirituale, non si può permettere di celebrare il sacramento della cresima senza una conveniente preparazione, che non può essere data in pochi incontri effettuati nel breve spazio di tempo delle ferie.

Pertanto, se gli emigrati desiderano celebrare la cresima nel proprio paese, debbono esibire un attestato di idoneità rilasciato dal parroco della missione cattolica nella quale risiedono<sup>48</sup>.

47. La stessa norma vale per i giovani in servizio militare<sup>49</sup>.

### **f) La cresima dei portatori di handicap**

---

<sup>45</sup> PCSIC 23

<sup>46</sup> Can. 893

<sup>47</sup> PCSIC 24

<sup>48</sup> PCSIC 26

<sup>49</sup> Ibidem

48. Il mistero dei portatori di handicap, segno di presenza divina ferita, trascende le ricerche, le tecniche, le esperienze pur tanto lodevoli. Questo mistero esige un rispetto assoluto non meno che una delicatezza estrema nell'arte di comunicare con loro per mezzo della semplice presenza, lo sguardo, il silenzio o il linguaggio appropriato.

È difficile stabilire una norma sull'ammissione dei portatori di handicap alla cresima, perché diverso in ognuno di loro è l'handicap che menoma le capacità e l'inserimento nella comunità ecclesiale<sup>50</sup>.

Bisogna tener conto del dovere che ha la Chiesa di accogliere sull'esempio di Cristo i piccoli, poveri e sofferenti, ai quali è promesso in primo luogo il regno di Dio. Inoltre bisogna tenere presente il rispetto dovuto alle famiglie già duramente colpite da queste situazioni dolorose e la responsabilità di educare con pazienza la comunità a superare pregiudizi e resistenze ed essere casa aperta per tutti, che manifesti il volto paterno di Dio e quello materno della Chiesa.

Si tenga presente ancora che, se la partecipazione all'Eucaristia richiede di norma la capacità di "discernere il Corpo del Signore", il battesimo è di sua natura ordinato al completamento con l'unzione crismale e alla pienezza sacramentale che si raggiunge con la partecipazione all'Eucaristia.

Pertanto, purché sia evitata ogni irriverenza, non si potranno negare ai disabili e ai portatori di handicap la cresima e l'Eucaristia, quando i familiari le chiedono con motivazioni di fede.

Per la celebrazione si cercherà di inserire questi bambini e ragazzi nel gruppo dei loro coetanei, evitando qualsiasi segno di discriminazione e disattenzione che possa emarginare anche dalla comunità ecclesiale famiglie e persone spesso già emarginate dalla società.

---

<sup>50</sup> Ibidem 27

### A/3. L'EUCARISTIA

*Cfr Messale romano: Principi e norme, Presentazione e Precisazioni della CEI, Premesse al lezionario (PNMR); Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico (RCCE); S. Congregazione dei riti, Eucharisticum mysterium (EM); S. Congregazione per la disciplina dei sacramenti, Immensae caritatis. Istruzione circa la comunione sacramentale (IC); S. Congregazione per il culto divino, Direttorio per le Messe con la partecipazione dei fanciulli; Episcopato Italiano, La partecipazione dei fanciulli alla s. Messa; Eucaristia, comunione e comunità; Istruzione sulla comunione eucaristica con indicazioni particolari per la comunione sulla mano; Commissione episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e Commissione episcopale per la famiglia, La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari e difficili (PD); Diocesi di Acireale, Direttorio diocesano per il ministero straordinario della s. comunione (DMSC); Principi e norme per la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana in diocesi (PCSIC)*

#### a) Messa di prima comunione

49. L'iniziazione cristiana, che trova il suo inizio nel battesimo, raggiunge il suo compimento nell'Eucaristia. Solo attraverso l'Eucaristia il mistero cristiano può essere vissuto in pienezza<sup>51</sup>.

50. I fanciulli siano ammessi a celebrare il sacramento dell'Eucaristia dopo un itinerario di fede di almeno due anni e non prima di aver frequentato la terza classe elementare<sup>52</sup>.

51. Per una buona iniziazione alla Messa è necessario:

– spiegare ai fanciulli il significato dei vari segni liturgici; - accompagnare la celebrazione con un commento breve ma incisivo, in modo da suscitare l'attenzione e la partecipazione dei fanciulli;

– educarli al raccoglimento mediante pause di silenzio;

– stimolarli ad una partecipazione attiva con canti, preghiere, offerte...;

– l'omelia sia semplice e breve; se fosse necessario sotto forma di dialogo con i fanciulli, in modo da essere capita da loro senza stancarli;

– i fanciulli siano accompagnati alla celebrazione dai catechisti e si eviti di farli aspettare in chiesa a lungo, perché ciò è causa di stanchezza e di distrazione<sup>53</sup>.

52. È bene che, nella stessa città o paese, la festa della Messa di prima comunione si celebri nello stesso giorno, possibilmente in date particolarmente significative, come nella solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo o nelle domeniche di pasqua.

Si faccia in modo che tutta la giornata sia adeguatamente santificata e che si elimini ogni forma di fasto, specialmente nel vestito, contraria al senso di sobrietà e di povertà cristiana<sup>54</sup>; ci si ricordi dei poveri e si faccia qualche gesto concreto di carità per i bambini più poveri e bisognosi.

53. Si eviti un numero troppo elevato di comunicandi; meglio programmare diversi turni anziché creare confusione e lungaggini inopportune<sup>55</sup>.

54. Si curi la celebrazione in modo che non sia riservata soltanto ai fanciulli.

Nel rispetto della libertà dovuto alle singole persone, i familiari siano anch'essi invitati e preparati a ricevere il Corpo e il Sangue del Signore insieme con i loro fanciulli<sup>56</sup>, evitando però tutte quelle forme di pressione o ritualizzazioni formali che finiscono per costringere i familiari a ricevere l'Eucaristia.

---

<sup>51</sup> PCSIC 16

<sup>52</sup> Ibidem 18

<sup>53</sup> Ibidem 17

<sup>54</sup> Ibidem 19

<sup>55</sup> Ibidem

<sup>56</sup> PCSIC 19

55. Si prepari bene il luogo della celebrazione studiando per i fanciulli una sistemazione che permetta loro la migliore partecipazione attiva, piena e raccolta, senza separarli dall'assemblea. Si eviti normalmente di far proclamare ai fanciulli le letture bibliche, per la cui proclamazione è necessario aver acquisito una adeguata preparazione tecnica e maturità di fede<sup>57</sup>.

56. Il luogo ordinario della celebrazione della Messa di prima comunione rimane la chiesa parrocchiale, per il particolare significato che essa assume nella manifestazione ed edificazione della comunità locale.

Sono proibite le celebrazioni nelle chiese non parrocchiali, negli oratori e nelle cappelle private.

57. È importante, dopo la Messa di prima comunione, che i fanciulli siano seguiti e introdotti sempre meglio a vivere il sacramento dell'Eucaristia.

## **b) Celebrazione comunitaria della Messa**

58. La celebrazione eucaristica non sarà pastoralmente efficace, se il sacerdote non avrà acquisito l'arte del presiedere, e cioè di guidare e animare l'assemblea del popolo di Dio. Egli è il primo che, in spirito di disciplina e di fedeltà alle direttive della Chiesa, dovrà conoscere a fondo lo strumento pastorale (il messale) che gli è affidato per trarne – insieme agli altri ministri e animatori della celebrazione – tutte le possibilità di scelta e di adattamento che le stesse norme del messale prevedono e suggeriscono<sup>58</sup>.

59. Il sacerdote presidente può intervenire con brevissime espressioni per introdurre i fedeli alla liturgia della Parola, prima delle letture; alla preghiera eucaristica, prima di iniziare il prefazio; prima del congedo, per concludere l'intera azione sacra<sup>59</sup>.

Il sacerdote abbia cura che ogni monizione rispetti la sua caratteristica e non si trasformi in un discorso o in un'omelia, e soprattutto che sia breve e senza improvvisazioni.

60. I carismi e i ministeri trovano nell'Eucaristia la loro fonte ispiratrice e il campo di esercizio. Nella celebrazione non tutti devono fare tutto, ma tutti hanno un loro compito specifico: ognuno deve compiere quello che gli compete.

La partecipazione attiva esige una pluralità di interventi che vanno dal diacono, ai ministri istituiti, al ministrante, al lettore, al salmista, al coro, all'animatore musicale dell'assemblea... In questa corralità armonizzata di servizi, la liturgia offre un'immagine della Chiesa che, in tutte le sue esperienze, si costruisce con l'apporto di tutti<sup>60</sup>.

61. Gli interventi del commentatore siano preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio egli sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, ma non sale all'ambone<sup>61</sup>.

62. In ogni comunità parrocchiale deve costituirsi un gruppo di animazione liturgica che, insieme con i propri sacerdoti e secondo le esigenze concrete dell'assemblea, prepari le celebrazioni per i vari tempi liturgici, soprattutto la celebrazione eucaristica domenicale.

63. In luogo dei canti inseriti nei libri liturgici si possono usare altri canti adatti all'azione sacra, al momento e al carattere del giorno e del tempo, purché siano approvati dalla conferenza episcopale nazionale o regionale o dall'ordinario del luogo.

Si esortano i musicisti e i cantori a valersi dei testi antifonali del giorno con qualche eventuale adattamento<sup>62</sup>.

---

<sup>57</sup> Commissione episcopale per la liturgia, Il rinnovamento liturgico in Italia a vent'anni della costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium", n. 9, 23/09/1983, in ECEI 3 /1523-1548

<sup>58</sup> MR Presentazione 9

<sup>59</sup> PNMR 11

<sup>60</sup> MR Presentazione 10

<sup>61</sup> PNMR 68 a

<sup>62</sup> MR Precisazioni 2

64. La sede del celebrante presidente sia collocata in un luogo visibile dall'assemblea; possibilmente non davanti al tabernacolo.

65. L'omelia fa parte della liturgia ed è molto utile per alimentare la vita cristiana. Deve essere la spiegazione o di qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di un altro testo dell'ordinario o del proprio della Messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari necessità di chi ascolta.

L'omelia è obbligatoria nelle domeniche e nelle feste di precetto; è raccomandata negli altri giorni, specialmente nelle ferie di avvento, di quaresima e del tempo pasquale; così pure in altre feste e circostanze nelle quali è più numeroso il concorso di popolo, nelle Messe rituali per la celebrazione del battesimo, matrimonio, rito esequiale...

Di norma, l'omelia sia tenuta personalmente dal sacerdote celebrante. In particolare circostanza può tenerla il diacono, ma non è mai permesso che sia fatta da un laico anche se candidato agli ordini sacri, poiché si tratta di un compito strettamente presidenziale e ministeriale<sup>63</sup>.

66. La preghiera universale o dei fedeli è di norma obbligatoria nelle Messe domenicali e festive. Dato tuttavia il suo rilievo pastorale, anche perché offre l'occasione di collegare la liturgia della Parola con la situazione concreta, è evidente l'opportunità di farla quotidianamente nelle Messe con la partecipazione del popolo.

Perché la preghiera universale sia veramente rispondente al suo spirito e alla sua struttura, si richiama l'esigenza di disporre precedentemente l'esatta formulazione e di rispettare la successione e la sobrietà delle intenzioni, tenendo presente il momento liturgico, le emergenze ecclesiali e sociali, e il suffragio per le anime dei pastori e dei fratelli defunti<sup>64</sup>.

67. Le offerte in denaro si devono raccogliere con ordine e dignità durante il canto delle offerte e si presentino al sacerdote insieme alle altre offerte per il sacrificio.

Le offerte in denaro ed altri eventuali doni per i poveri o per la chiesa, portati dai fedeli o raccolti in chiesa, vengono depositi in un luogo adatto, fuori dalla mensa eucaristica.

68. La preghiera eucaristica è il momento centrale e culminante della Messa. Essa è di competenza del sacerdote, nella qualità di presidente dell'assemblea "in persona Christi", ed esige che tutti l'ascoltino con rispetto e in silenzio, e vi partecipino con le acclamazioni previste nel rito<sup>65</sup>.

69. Nella concelebrazione le parti della preghiera eucaristica da recitarsi in comune devono essere pronunciate dai concelebrenti a voce sommessa, in modo che si distingua chiaramente la voce del celebrante principale. In tal modo il testo della preghiera è più facilmente inteso dal popolo. È consigliabile che le parti della preghiera eucaristica da recitarsi da tutti i concelebrenti vengano cantate<sup>66</sup>.

70. La dossologia conclusiva della preghiera eucaristica ("Per Cristo, con Cristo e in Cristo...") è proclamata dai soli sacerdoti celebranti. Il sacerdote che presiede e il diacono ministrante tengano sollevati la patena e il calice fino all' "amen" compreso con il quale il popolo ratifica la grande preghiera sacerdotale<sup>67</sup>.

71. I lettori, uomini e donne, che in mancanza di ministri istituiti proclamano dall'ambone le letture o propongono le intenzioni della preghiera universale o dei fedeli, siano ben preparati ed edifichino l'assemblea con la proprietà dell'atteggiamento e dell'abito<sup>68</sup>.

---

<sup>63</sup> PNMR 41; Can. 767

<sup>64</sup> MR Precisazioni 3

<sup>65</sup> PNMR 10 e 15

<sup>66</sup> PNMR 170

<sup>67</sup> MR Precisazioni 5

<sup>68</sup> Ibidem 8

72. La piena partecipazione alla Messa si attua e si manifesta con la comunione sacramentale. Chi, pertanto, pur essendosi già accostato alla mensa eucaristica, parteciperà nello stesso giorno ad un'altra Messa, potrà, anche nel corso di essa, ricevere nuovamente, cioè una seconda volta, la comunione<sup>69</sup>.

73. E' bene che i fedeli si comunichino con ostie consacrate nella stessa Messa<sup>70</sup>.

74. Particolarmente appropriato appare oggi l'uso di accedere processionalmente all'altare ricevendo in piedi, con un gesto di riverenza, le specie eucaristiche, professando con l'"amen" la fede nella presenza sacramentale di Cristo<sup>71</sup>.

75. Accanto all'uso della comunione sulla lingua, la Chiesa permette di dare l'Eucaristia deponendola sulle mani dei fedeli. I fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi. Se la comunione viene data per intinzione, sarà consentita soltanto nel primo modo<sup>72</sup>.

76. Oltre i casi previsti da "Principi e norme per l'uso del messale" n. 242, la conferenza episcopale italiana ha stabilito di allargare la concessione della comunione sotto le due specie ai casi e alle persone qui sotto indicate:

– a tutti i membri degli istituti religiosi e secolari, maschili e femminili e a tutti i membri delle case di educazione e formazione sacerdotale o religiosa, quando partecipano alla Messa della comunità;

– a tutti i partecipanti alla Messa comunitaria in occasione di un incontro di preghiera o di un convegno pastorale;

– a tutti i partecipanti a Messe che già comportano, per alcuni dei presenti, la comunione sotto le due specie;

– in occasione di celebrazioni particolarmente espressive del senso della comunità cristiana raccolta intorno all'altare<sup>73</sup>.

77. Nelle ferie del tempo ordinario il sacerdote può scegliere o la Messa della feria o la Messa di una eventuale memoria facoltativa, o la Messa di qualche santo ricordato in quel giorno nel martirologio, o una Messa "per varie necessità" o una Messa votiva.

Nella scelta dei formulari si preoccupi anzitutto del bene spirituale dei fedeli, evitando di imporre i propri gusti.

Cerchi di non omettere troppo spesso e senza motivo sufficiente le letture assegnate per i singoli giorni dal lezionario feriale, che dà la possibilità di una lettura continua della Bibbia.

Per lo stesso motivo non ricorra troppo spesso alle Messe dei defunti: tutte le Messe sono offerte per i vivi e per i defunti, e dei defunti si fa memoria in ogni preghiera eucaristica<sup>74</sup>.

78. L'altare fisso della celebrazione sia unico e rivolto al popolo. Nel caso di difficili soluzioni artistiche per l'adattamento di particolari chiese e presbiteri, si studi, sempre d'intesa con le competenti commissioni diocesane, l'opportunità di un altare "mobile" appositamente progettato e definitivo.

Se l'altare retrostante non può essere rimosso o adattato, non si copra la sua mensa con la tovaglia.

Si faccia attenzione a non ridurre l'altare a un supporto di oggetti che nulla hanno a che fare con la liturgia eucaristica.

Anche i candelieri e i fiori siano sobri per numero e dimensione.

Il microfono per la dimensione e la collocazione non sia tanto ingombrante da sminuire il

---

<sup>69</sup> Ibidem 9

<sup>70</sup> PNMR 56 h

<sup>71</sup> Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione sulla comunione eucaristica con indicazioni particolari per la comunione sulla mano, 19/07/1989, 14, in ECEI 4 /1846-1869

<sup>72</sup> Ibidem 15

<sup>73</sup> MR Precisazioni 10

<sup>74</sup> PNMR 316

valore delle suppellettili sacre e dei segni liturgici<sup>75</sup>.

79. Si eviti di coprire gli altari con plastica.

80. L'ambone, o luogo della Parola, sia conveniente per dignità e funzionalità; non sia ridotto ad un semplice leggìo, né diventi supporto per altri libri all'infuori dell'evangelario e del lezionario<sup>76</sup>.

81. Si eviti l'uso dell'ambone per discorsi ed interventi da parte di persone che non svolgono un ministero liturgico; tali interventi si facciano con la dovuta prudenza fuori del presbiterio.

82. Perché si manifesti nella celebrazione la realtà della comunione e dell'unità dell'assemblea, è bene che si osservino i seguenti atteggiamenti:

a) di regola si sta in piedi, come segno di rispetto e deferenza, di vigilanza e di attesa, di prontezza e di risurrezione:

- dall'ingresso del sacerdote all' "amen" della colletta incluso;
- dal canto al vangelo sino all'acclamazione dopo il vangelo;
- durante il "credo" e la preghiera universale;
- dall'orazione sulle offerte inclusa sino all'"amen" della dossologia finale della preghiera eucaristica;
- dall'orazione dopo la comunione sino al ritorno dei ministri in sacrestia.

b) si genuflette e si sta in ginocchio, come segno di adorazione, di implorazione e di umiltà, di preghiera silenziosa:

- davanti al tabernacolo col Santissimo, entrando e uscendo dalla chiesa;
- se si ritiene opportuno durante la consacrazione.

c) ci si inchina come segno di rispetto e devozione:

- alle parole del "credo": "e per opera dello Spirito santo si è incarnato...";
- quando si pronunzia il nome di Gesù.

d) si sta seduti, come segno di attenzione, di riflessione, di ascolto e di intimità:

- durante la prima e seconda lettura e il salmo responsoriale;
- durante l'omelia e il breve silenzio che segue;
- durante tutto il rito della presentazione dei doni;
- dopo la comunione<sup>77</sup>.

83. Il silenzio sacro è un momento forte e necessario della celebrazione, in cui si dà all'assemblea la possibilità di raccogliersi, di pregare personalmente, di adorare e ringraziare in clima di distensione e di contemplazione.

Esso è previsto:

- nell'atto penitenziale;
- prima della colletta;
- dopo la proclamazione della sacra Scrittura e l'omelia;
- dopo la comunione<sup>78</sup>.

84. Nessuno, mai, venga ammesso a concelebrazione a Messa già iniziata<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> MR Precisazioni 14

<sup>76</sup> Ibidem 16

<sup>77</sup> PNMR Precisazioni 1

<sup>78</sup> PNMR 23; 32; 56 j; 88; 121; 122; Ordo Lectionum Missae 28

<sup>79</sup> PNMR 156

### **c) Binazione e trinazione; offerte per la Messa**

85. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebbrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto<sup>80</sup>.

86. Per usufruire della facoltà di binazione e di trinazione il parroco o rettore di chiesa deve fare domanda scritta all'ordinario e ricevere per iscritto l'autorizzazione che ha la durata triennale.

La facoltà di binazione e trinazione è concessa sempre per utilità pastorale della parrocchia o comunità e non per favorire singole persone o famiglie.

Non è possibile binare per celebrare nelle cappelle private.

87. Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenue lontana anche l'apparenza di contrattazione e di commercio.

È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri anche senza ricever alcuna offerta<sup>81</sup>.

88. Deve essere applicata una Messa distinta per ciascuna dell'intenzioni per cui è stata data e accettata l'offerta, anche se esigua (can. 948). Tuttavia nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate col altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi, non più di due volte per settimana, con una sola s. Messa, celebrata secondo un'unica intenzioni collettiva. Al sacerdote è lecito trattenere la sola elemosina vigente il diocesi; la somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'ordinario di cui al can. 951 § 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto

È necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo l'orario in cui tale s. Messa sarà celebrata<sup>82</sup>.

89. Il sacerdote, che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta. Egli, tuttavia, eccetto il giorno di natale, può tenere per sé l'offerta di una Messa ed è tenuto a consegnare le altre offerte per le finalità stabilite dal proprio ordinario, trattenendo la metà dell'offerta diocesana.

I religiosi che sono parroci e vicari parrocchiali devono trasmettere le offerte delle binazioni e trinazioni all'ordinario del luogo e non al loro ordinario.

Il sacerdote che concelebbrare nello stesso giorno una seconda Messa a nessun titolo può percepire l'offerta per questa<sup>83</sup>.

Al termine di ogni semestre, tutti i sacerdoti hanno il dovere di consegnare al vescovo la scheda, con l'indicazione del numero delle Messe binate e trinate, e le eventuali offerte ricevute.

### **d) Culto dell'Eucaristia fuori della Messa**

#### *Adorazione eucaristica*

90. Nelle esposizioni della santissima Eucaristia, sia con la pisside che con l'ostensorio, si deve porre attenzione che il culto del santissimo Sacramento appaia con chiarezza nel suo rapporto con la Messa. Nell'apparato dell'esposizione si eviti con cura tutto ciò che potrebbe in qualche modo oscurare il desiderio di Cristo, che istituì la santissima Eucaristia principalmente perché fosse a nostra disposizione come cibo, rimedio e sollievo<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Can. 905 §§ 1-2

<sup>81</sup> Cann. 945 § 2; 947

<sup>82</sup> Decreto della Congregazione per il Clero, 22/02/1991

<sup>83</sup> Pont. Comm. Int., 20/02/1987 – 23/04/1987; Can. 951 § 2

<sup>84</sup> RCCE 90

91. Durante l'esposizione del ss.mo Sacramento è vietata la celebrazione della Messa nella stessa navata della chiesa... Se l'esposizione del ss.mo Sacramento si prolunga per uno o più giorni consecutivi, essa si deve interrompere durante la celebrazione della Messa<sup>85</sup>.

92. Dinanzi al ss.mo Sacramento, sia chiuso nel tabernacolo che esposto alla pubblica adorazione, si genuflette con un solo ginocchio<sup>86</sup>.

93. Nell'esposizione del ss.mo Sacramento con l'ostensorio, si accendono quattro o sei ceri e si usa l'incenso. Nell'esposizione con la pisside si accendano almeno due ceri; si può usare l'incenso<sup>87</sup>.

94. Le esposizioni brevi del ss.mo Sacramento si devono ordinare in modo che in esse, prima della benedizione con il ss.mo Sacramento, sia dedicato un tempo conveniente a letture della Parola di Dio, a canti e preghiere e a un po' di adorazione silenziosa.

È vietata l'esposizione fatta unicamente per impartire la benedizione<sup>88</sup>.

### *Rito dell'esposizione e della benedizione eucaristica*

95. Il ministro, sacerdote o diacono, indossa il camice o la cotta sulla talare e la stola di colore bianco. Quando si fa l'esposizione e una breve adorazione seguita dalla benedizione o quando si impartisce la benedizione al termine di una esposizione prolungata con l'ostensorio, il sacerdote e il diacono indossano anche il piviale<sup>89</sup>.

96. Mentre il ministro si reca all'altare per esporre il ss.mo Sacramento, il popolo radunato esegue un canto<sup>90</sup>.

97. La pisside o l'ostensorio si colloca sulla mensa dell'altare coperta da una tovaglia. Per l'esposizione prolungata e con l'ostensorio si può usare un trono, posto un po' più in alto; si eviti però un trono troppo elevato e distante<sup>91</sup>.

98. Se l'esposizione è solenne e prolungata, l'ostia per l'adorazione si consacra nella Messa che precede immediatamente l'esposizione stessa: e si colloca nell'ostensorio sull'altare dopo l'orazione alla comunione. Si tralasciano quindi i riti di conclusione della Messa<sup>92</sup>.

99. Dopo un tempo conveniente di adorazione con letture della Parola di Dio, canti e preghiere e un po' di adorazione silenziosa, il ministro si accosta all'altare, genuflette e si inginocchia.

Quindi il popolo canta un inno tra quelli proposti dal rituale in latino: "Pange lingua", (con "Tantum ergo" compreso), "Adoro te devote", "Lauda Sion", oppure un canto eucaristico approvato dai vescovi.

Durante il canto il ministro genuflesso incensa il ss.mo Sacramento.

Finito il canto il ministro si alza e dice o canta una delle preghiere proposte dal rituale.

Detta o cantata l'orazione, il sacerdote o diacono indossa il velo omerale bianco, prende l'ostensorio o la pisside e fa con il Sacramento il segno di croce sul popolo, senza dire nulla<sup>93</sup>.

100. Terminata la benedizione, il sacerdote o il diacono che ha impartito la benedizione, ri-

---

<sup>85</sup> Ibidem 91

<sup>86</sup> Ibidem 92

<sup>87</sup> Ibidem 93

<sup>88</sup> RCCE 97

<sup>89</sup> Ibidem 109

<sup>90</sup> Ibidem 110

<sup>91</sup> Ibidem

<sup>92</sup> Ibidem 112

<sup>93</sup> Ibidem 114; 115; 116

pone il Sacramento nel tabernacolo e genuflette.

Durante la reposizione il popolo conclude con l'acclamazione tradizionale "Dio sia benedetto" o un canto adatto<sup>94</sup>.

### *Comunioni fuori della Messa*

101. Si raccomanda vivissimamente che i fedeli si comunichino durante la celebrazione eucaristica. I sacerdoti però non rifiutino di dare la comunione anche fuori della Messa ai fedeli che per giusta causa ne fanno richiesta. E' bene anzi che a quanti sono impediti di partecipare alla celebrazione eucaristica della comunità, si porti con premura il cibo e il conforto dell'Eucaristia perché possano così sentirsi uniti alla comunità stessa e sostenuti dall'amore dei fratelli.

La comunione fuori della Messa si può distribuire in qualsiasi giorno e in qualunque ora del giorno. È bene però, tenuta presente l'utilità dei fedeli, fissare per la distribuzione della comunione un orario determinato, in modo che la sacra celebrazione si possa svolgere in forma piena, con maggior frutto spirituale dei fedeli. Tuttavia:

- a) il giovedì santo, la comunione si può distribuire solo durante la Messa; ai malati si può recare in qualunque ora del giorno;
- b) il venerdì santo, la comunione si distribuisce unicamente durante la celebrazione della passione del Signore; ai malati che non possono partecipare a questa celebrazione si può recare in qualunque ora del giorno;
- c) il sabato santo, la comunione si può dare solo in forma di viatico<sup>95</sup>.

### *Processioni eucaristiche*

102. Nelle processioni eucaristiche, in cui l'Eucaristia viene portata solennemente per le vie con accompagnamento di canti, il popolo cristiano rende pubblica testimonianza di fede e di venerazione verso il ss.mo Sacramento.

Tra le processioni eucaristiche, si distingue per importanza e per significato nella vita pastorale della parrocchia o della città quella annuale nella solennità del Corpo e Sangue del Signore, o in altro giorno più opportuno in prossimità di questa solennità<sup>96</sup>.

103. A motivo del segno è preferibile che la processione con il ss.mo Sacramento si faccia immediatamente dopo la Messa nella quale viene consacrata l'ostia da portarsi poi in processione.

Nulla vieta però che la processione si svolga a coronamento di un'adorazione pubblica e prolungata, fatta dopo la Messa<sup>97</sup>.

104. Nell'organizzazione delle processioni eucaristiche si tenga conto delle consuetudini locali sia per l'addobbo delle vie e delle piazze che per la composta sfilata di quanti vi partecipano.

Nel corso della processione, se la consuetudine lo comporta o sei, consiglia il bene pastorale, si possono anche fare delle stazioni o soste coi la benedizione eucaristica.

I canti e le preghiere che si fanno portino tutti a manifestare la loro fede in Cristo, unicamente intenti alla lode del Signore<sup>98</sup>.

105. Si riducano le processioni e si faccia un'unica processione in ciascuna parrocchia. Ove la configurazione topografica della parrocchia facesse ritenere opportuna qualche altra processione, se ne dovrà chiedere il permesso alla curia. Nei paesi dove si hanno più parrocchie, come segno di unità e di comunione, si programmi un'unica processione cittadina.

106. Il percorso delle processioni sia breve e la scelta delle strade risponda ad un criterio di

---

<sup>94</sup> Ibidem 117

<sup>95</sup> Can. 918; RCCE 14; 16

<sup>96</sup> RCCE 101; 102

<sup>97</sup> Ibidem 103

<sup>98</sup> Ibidem 104

funzionalità.

Si evitino, perciò, per quanto è possibile, strade troppo strette e tortuose e strade di grande movimento.

107. Vengono assolutamente proibiti durante le processioni i fuochi d'artificio e le bande musicali.

108. Sia curata la direzione dei canti e delle preghiere da eseguire durante la processione perché tutto si svolga in maniera dignitosa, con l'aiuto di una efficace amplificazione.

#### **e) Il ministero straordinario della s. comunione**

109. Il ministero straordinario della s. comunione può definirsi un servizio ecclesiale che ha per oggetto la partecipazione all'Eucaristia e per fine la comunione con Cristo e tra i credenti, soprattutto in presenza di particolari necessità, nonché una specifica testimonianza cristiana nel mondo<sup>99</sup>.

110. Il conferimento del ministero straordinario della s. comunione nasce come servizio ai fratelli; non quindi come riconoscimento al singolo di particolari meriti<sup>100</sup>.

111. Il fedele designato come ministro straordinario della s. comunione deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede; vita cristiana e condotta morale.

Si sforzi di essere all'altezza di questo grande ufficio, coltivi la pie eucaristica e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il santissimo Sacramento dell'altare.

Egli deve anche avere una attitudine ecclesiale di accostamento del prossimo, in particolare dei sofferenti, malati, invalidi, vecchi, per i quali soprattutto questo ministero è previsto; un accostamento che esprime e porta il messaggio di salvezza e la solidarietà della Chiesa, che manifesti e anima le virtù teologiche<sup>101</sup>.

#### *Proposta e conferimento*

112. Il parroco o il superiore religioso, dopo aver verificato insieme con i suoi collaboratori l'esigenza di tale ministero, individui le persone idonee e le proponga al vescovo, specificando i motivi che inducono chiedere che venga istituito o confermato il ministero straordinario nel proprio ambito di azione pastorale e le ragioni della scelta.

La proposta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dei candidati<sup>102</sup>.

113. Il vescovo, accertata nei modi che riterrà opportuni l'esigenza del ministero e l'idoneità dei candidati proposti, con decreto "ad personam" nomina i nuovi ministri o li conferma, determinando l'ambito di esercizi del ministero<sup>103</sup>.

114. Il ministero straordinario della s. comunione viene conferito dopo adeguata preparazione, per un triennio. Il mandato è rinnovabile ma va favorito, ove possibile, l'avvicendamento per impegnare più persone in tale ministero. Per ragioni gravi il vescovo, sentito il parere del parroco (o del superiore religioso), può sospendere o revocare la concessione del ministero straordinario anche nel corso del triennio<sup>104</sup>.

---

<sup>99</sup> DMSC Principi generali 1

<sup>100</sup> Ibidem 4

<sup>101</sup> IC 1/VI; DMSC Principi generali 4

<sup>102</sup> DMSC Norme particolari 1-2

<sup>103</sup> Ibidem 4

<sup>104</sup> Ibidem 5

115. Deve essere curata per tempo e con adeguata catechesi l'accettazione del ministero straordinario da parte della comunità ecclesiale; a coronamento di tale catechesi, il conferimento del ministero, specialmente quando è di nuova istituzione, avverrà di regola durante una Messa domenicale presieduta dal vescovo. Ciò servirà ad esaltarne il collegamento con la Messa e con la Chiesa locale<sup>105</sup>.

#### *Esercizio del mandato*

116. È opportuno che, al termine della Messa domenicale, prima che il popolo sia congedato, il celebrante consegni pubblicamente l'Eucaristia ai ministri straordinari della s. comunione che la porteranno ai malati e agli anziani nelle rispettive abitazioni ed eventualmente alle persone che li assistono. Come segno di comunione e di attenzione, nella preghiera dei fedeli potranno essere ricordati, anche singolarmente, gli invalidi ai quali sarà portata la s. comunione<sup>106</sup> (106).

117. Nella distribuzione dell'Eucaristia il ministro straordinario curerà che vi sia una degna ambientazione e seguirà il rito previsto che comprende:

- la comunicazione della pace;
- un atto di adorazione;
- un atto penitenziale (preferibilmente liturgico);
- una breve lettura della s. Scrittura (preferibilmente della domenica o del giorno);
- la recita del “Padre nostro” e delle preghiere liturgiche successive.

Il ministro straordinario della s. comunione adatterà lo svolgimento del rito alle circostanze (tempo disponibile, preparazione del comunicando e dell'ambiente...); in ogni caso, non tralascierà l'atto penitenziale, il Padre nostro e la formula liturgica che accompagna la s. comunione<sup>107</sup>.

118. Il ministero straordinario della s. comunione può essere esercitato quando il sacerdote non riesca a provvedere adeguatamente alla distribuzione dell'Eucaristia, specialmente nei giorni festivi. In ogni caso il ministro straordinario deve mantenere e facilitare il contatto tra la persona cui si reca ed il sacerdote, anche in vista del sacramento della riconciliazione. Di regola solo il sacerdote ha il mandato di portare l'Eucaristia come viatico<sup>108</sup>.

119. I ministri straordinari devono mantenere un rapporto costante anche con la comunità ecclesiale di cui fanno parte, sia in quanto inseriti in una più ampia azione pastorale, sia per essere sostenuti nella loro attività e nella stessa formazione personale, sia per una opportuna verifica ecclesiale<sup>109</sup>.

120. Incontri periodici dei ministri straordinari della s. comunione a livello diocesano o zonale garantiranno lo scambio di esperienze, l'approfondimento dei caratteri propri di tale ministero, l'esame delle difficoltà, le possibilità di sviluppo, la formazione spirituale e dottrinale dei ministri stessi<sup>110</sup>.

121. Un sacerdote incaricato dal vescovo avrà il compito di promuovere e seguire questa attività pastorale a livello diocesano<sup>111</sup>.

---

<sup>105</sup> DMSC Norme particolari 6

<sup>106</sup> Ibidem 7

<sup>107</sup> Ibidem 8

<sup>108</sup> Ibidem 9

<sup>109</sup> Ibidem 10

<sup>110</sup> Ibidem 11

<sup>111</sup> Ibidem 12

## B – LA PENITENZA

Cfr *Rito della penitenza (RP)*; Giovanni Paolo II, *Reconciliatio et paenitentia (ReP)*; Episcopato Italiano, *Evangelizzazione e sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi (EvSPU)*

### a) Iniziazione e ammissione

122. Criteri di opportuna gradualità consigliano di educare i fanciulli alla penitenza cristiana con sapiente rispetto per i sentimenti e per i modi di esprimersi propri della loro età.

Tocca agli educatori guidare responsabilmente ciascun fanciullo nelle esperienze della penitenza.

Il criterio di gradualità implica un itinerario penitenziale che promuova la progressiva formazione della coscienza morale, l'educazione al senso di Dio e al senso del peccato, la fiducia nel Signore e la generosità nel perdonare i fratelli.

I fanciulli potranno essere ammessi al sacramento della penitenza durante il primo o il secondo anno di catechesi parrocchiale e alcuni mesi prima della Messa di prima comunione.

La celebrazione della penitenza deve essere per i fanciulli un'esperienza gioiosa di perdono che viene dal Signore attraverso la Chiesa e un forte impegno di rinnovato amore a Dio e ai fratelli.

Una attenzione particolare va posta ai problemi pedagogici e pastorali: i fanciulli possano vedere nel confessore l'espressione della bontà di Dio Padre che perdona, incoraggia e fa festa<sup>112</sup>.

123. Nel periodo di preparazione alla Messa di prima comunione è bene abituare i fanciulli alla celebrazione periodica della penitenza sia in forma comunitaria sia in forma individuale, in modo che i fanciulli arrivino alla Messa di prima comunione con una buona e costante esperienza del sacramento della riconciliazione.

### b) Celebrazione

124. La confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa<sup>113</sup>.

Tuttavia per porre in luce l'aspetto comunitario del sacramento, è previsto un rito per la riconciliazione di più penitenti, con la confessione e l'assoluzione individuale, inserite in una celebrazione della Parola di Dio.

125. Si offra ai fedeli la possibilità della celebrazione comunitaria del sacramento della penitenza soprattutto nel tempo di avvento e di quaresima, in particolari circostanze (ad es. novene e feste patronali) e anche mensilmente, in un giorno stabilito (ad es. il primo venerdì del mese).

I sacerdoti offrano con generosità la loro collaborazione per le celebrazioni comunitarie.

126. La verità e la dignità del sacramento esigono che tutto, dall'abito liturgico del confessore al luogo e all'atteggiamento del sacerdote e del penitente, sia rispettoso dell'azione sacramentale.

127. Si curi la celebrazione sia individuale che comunitaria, osservando i vari momenti e gesti previsti dal rito della penitenza, specialmente l'ascolto della Parola di Dio e l'assegnazione dell'opera di penitenza o soddisfazione.

È assolutamente obbligatorio che i sacerdoti confessori usino la formula di assoluzione prevista dal rituale rinnovato.

128. È opportuno che i fedeli sappiano il giorno e l'ora in cui il sacerdote è disponibile per

---

<sup>112</sup> PCSIC 20

<sup>113</sup> Can. 960

l'esercizio del ministero della riconciliazione. Si inculchi nei fedeli l'abitudine ad accostarsi al sacramento della penitenza fuori della celebrazione della Messa o di altre celebrazioni liturgiche e preferibilmente in ore stabilite<sup>114</sup>.

129. Normalmente il sacramento della penitenza si celebra in chiesa e nel confessionale. Ma si abbia cura di sistemare i confessionali in modo da dare ai fedeli la possibilità di scegliere sia la forma tradizionale (attraverso la grata) sia la forma diretta dinanzi al sacerdote, rispettando la loro sensibilità e mentalità.

### c) Assoluzione dalle censure

130. Nel tempo di avvento e di natale, dal mercoledì delle ceneri alla domenica di pentecoste, tutti i sacerdoti hanno dal vescovo la facoltà di assolvere in foro sacramentale dalle censure "latae sententiae" non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica<sup>115</sup>.

131. Il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia di una chiesa collegiale, e il vicario foraneo hanno la facoltà di assolvere dalle censure "latae sententiae" non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi<sup>116</sup>.

132. Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare il cappellano ha la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure "latae sententiae" non riservate né dichiarate<sup>117</sup>.

133. Tutti i confessori, nell'ambito delle parrocchie di Vena e di Valverde, hanno la facoltà di assolvere in foro sacramentale dalla censura "latae sententiae" di scomunica non dichiarata, non riservata alla Sede Apostolica<sup>118</sup>.

134. Il confessore può rimettere in foro sacramentale la censura "latae sententiae" della scomunica e dell'interdetto (non della sospensione), non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il superiore competente provveda.

Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese, sotto pena di ricadere nella censura, al superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e, in quanto urga, la riparazione dello scandalo e del danno. Il ricorso può essere fatto anche tramite il confessore, senza dire il nome del penitente<sup>119</sup>.

135. Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di confessare, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato<sup>120</sup>.

Il penitente, però, che si ristabilisce in salute, è tenuto a ricorrere al superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, con la clausola di cui sopra, se è stato assolto da una censura inflitta o dichiarata, oppure riservata alla Sede Apostolica<sup>121</sup>.

---

<sup>114</sup> RP 13

<sup>115</sup> Incorrono nella scomunica "latae sententiae" non riservata alla Sede Apostolica: l'apostata della fede, l'eretico e lo scismatico; chi ricorre all'aborto, conseguendone l'effetto (cfr cann. 1364 § 1; 1398). Per la sospensione e l'interdetto, cfr cann. 1370 § 2; 1378 §2; 1383; 1390 § 1 ; 1394; 1397

<sup>116</sup> Can. 508 § 1, Statuto dei vicari foranei, art. 9 b

<sup>117</sup> Can. 566 § 2

<sup>118</sup> Decreto vescovile del 15/09/1991

<sup>119</sup> Can. 1357 §§ 1-2

<sup>120</sup> Can. 976

<sup>121</sup> Can. 1357 § 3

#### **d) Divorziati risposati**

136. Non mancano casi nei quali i divorziati risposati si lasciano illuminare dalle esigenze del vangelo e guidare dall'intervento pastorale della Chiesa, fino a decidere di reimpostare la propria vita secondo la volontà del Signore.

Qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l'età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano a interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevole. In questo caso possono ricevere l'assoluzione sacramentale ed accostarsi alla comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo<sup>122</sup>.

---

<sup>122</sup> PD 28

## **C – L’UNZIONE DEGLI INFERMI E LA CURA PASTORALE DEGLI AMMALATI**

*Cfr Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi (SUCPI); Episcopato Italiano, Evangelizzazione e sacramenti della penitenza e dell’unzione degli infermi (EvSPU)*

137. I parroci e i parenti delle persone ammalate provvedano che queste siano confortate, a tempo opportuno, dalla grazia del sacramento dell’unzione degli infermi<sup>123</sup>.

138. L’unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l’uso della ragione, per malattia o vecchiaia, comincia a trovarsi in pericolo. Questo sacramento può essere ripetuto se l’infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il pericolo sia divenuto più grave<sup>124</sup>.

139. Prima di un’operazione chirurgica, si può dare all’infermo la sacra unzione, quando motivo dell’operazione è un male pericoloso<sup>125</sup>.

140. Ai vecchi, per l’indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la sacra unzione, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia<sup>126</sup>.

141. Anche ai bambini si conferisca la sacra unzione, purché abbiano raggiunto l’uso di ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di questo sacramento<sup>127</sup>.

142. Nella catechesi sia pubblica che familiare si abbia cura di educare i fedeli a chiedere essi stessi l’unzione e, appena ne verrà il momento, a riceverla con fede e devozione grande, senza indulgere alla pessima abitudine di rinviare la celebrazione di questo sacramento<sup>128</sup>.

143. Se il sacerdote viene chiamato quando l’infermo è già morto, raccomandi il defunto al Signore, perché gli conceda il perdono dei peccati e lo accolga nel suo regno; ma non gli dia l’unzione. Solo nel dubbio che il malato sia veramente morto, gli amministri il sacramento con la formula descritta nel rito<sup>129</sup>.

144. Spetta all’ordinario del luogo regolare eventuali celebrazioni comunitarie per il conferimento dell’unzione a malati provenienti da varie parrocchie o da ospedali diversi<sup>130</sup>.

145. Nella celebrazione comunitaria si abbia cura di non dare il sacramento dell’unzione in modo indiscriminato a tutti i partecipanti al rito, ma solo ai soggetti previsti dal diritto.

146. È permesso e consigliato celebrare il sacramento dell’unzione durante la celebrazione della Messa in casa dell’infermo con la partecipazione dei familiari e degli amici.

147. Il rito continuo per conferire i sacramenti agli infermi prevede: prima il sacramento della penitenza, quindi l’unzione e infine l’Eucaristia in forma di viatico<sup>131</sup>.

148. Si ricordino i sacerdoti, e soprattutto i parroci, che è loro dovere visitare personalmente e con premurosa frequenza i malati e aiutarli con senso profondo di carità. Soprattutto poi quando

---

<sup>123</sup> Can. 1001

<sup>124</sup> Can. 1004 §§ 1-2

<sup>125</sup> SUCPI 10

<sup>126</sup> Ibidem 11

<sup>127</sup> Ibidem 12

<sup>128</sup> Ibidem 13

<sup>129</sup> Ibidem 15

<sup>130</sup> Ibidem 17

<sup>131</sup> SUCPI Cap. V

celebrano i sacramenti, cerchino di rendere più salda la speranza e più viva la fede di tutti i presenti nel Cristo sofferente e glorificato; con questo richiamo alla premura materna della Chiesa e al conforto che proviene dalla fede, recheranno sollievo ai credenti, e ridesteranno negli altri il senso delle realtà ultraterrene<sup>132</sup>. Ciò favorirà anche il superamento della mentalità, ancora assai diffusa, della paura del prete che visita le famiglie provate dalla malattia.

149. I pastori d'anime abbiano cura che agli infermi e ai vecchi, anche se non sono gravemente malati e non si trovano in pericolo di morte, sia data la possibilità di ricevere spesso e, specialmente nel tempo pasquale, anche tutti i giorni, la comunione eucaristica: e questo, in qualsiasi ora della giornata<sup>133</sup>.

150. Si conferisca il sacramento dell'unzione a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente<sup>134</sup>.

151. Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto (Can. 1007) o che hanno manifestato espressamente di rifiutare qualsiasi sacramento. Non sembra rispettoso di Dio e dell'uomo dare un sacramento a chi ha già manifestato intenzioni contrarie. Si può certamente pregare e suggerire con discrezione qualche buona riflessione.

152. Il parroco si preoccupi di essere presente accanto al letto dei moribondi, almeno per quel tempo che le cure pastorali della comunità glielo consentono. Si faccia collaborare da qualche laico o qualche familiare idoneo per continuare l'assistenza spirituale del moribondo suggerendogli delle preghiere e dirigendo quelle dei familiari e amici presenti.

153. Il parroco organizzi l'assistenza abituale degli ammalati della comunità con la visita a casa o all'ospedale, con l'eventuale aiuto alle famiglie, con la preghiera con loro e per loro.

154. La comunità intera segua i propri membri malati con la preghiera. L'occasione più propizia è la celebrazione delle Messe domenicali. Nella preghiera universale è bene introdurre una intenzione particolare per gli ammalati della parrocchia, specificando eventualmente con prudenza e discrezione le persone per le quali si prega.

155. Ogni domenica, con l'aiuto dei ministri straordinari, si dia la possibilità ai malati di ricevere l'Eucaristia. Inoltre è bene incrementare la lodevole tradizione della comunione ai malati ogni primo venerdì del mese.

---

<sup>132</sup> Ibidem 35

<sup>133</sup> Ibidem 46

<sup>134</sup> Can. 1006

## D – I MINISTERI E L'ORDINE SACRO

Cfr Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Premesse al rito di ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (RO)*; Paolo VI, *Ad pascendum (AP)*; *Ministeria quaedam (MQ)*; Episcopato Italiano, *I ministeri nella Chiesa (MnC)*; *Evangelizzazione e ministeri (EvM)*; *La restaurazione del diaconato permanente in Italia (ReDP)*; *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana (FPC)*; Diocesi di Acireale, *Orientamenti per la formazione e il ministero dei diaconi permanenti (DP)*.

156. Lo Spirito del Signore innesta e promuove nella Chiesa, tutta profetica, sacerdotale e regale, una particolare presenza articolata e gerarchica di servizi che, pur nella diversità di essenza e di grado, sono ordinati all'edificazione dell'unico corpo di Cristo<sup>135</sup>.

### D/1. IL LETTORATO E L'ACCOLITATO

157. È il Signore che suscita i ministeri nella comunità e per la comunità. Nessuno li deve interpretare come attribuzione onorifica o accrescimento di potere, né considerarli episodi sporadici della vita di un cristiano o adempimenti giuridici in vista dei ministeri ordinati<sup>136</sup>.

158. Perché uno possa essere ammesso stabilmente al ministero di lettore e di accolito, si richiedono:

- a) la domanda, liberamente compilata e sottoscritta dall'aspirante, da presentare all'ordinario, cui spetta l'accettazione;
- b) l'età minima di anni venticinque;
- c) il possesso delle seguenti doti che l'ordinario riconoscerà su attestazione del parroco: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all'impegno pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi;
- d) la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano<sup>137</sup>.

159. Si dovrà evitare l'assommarsi di diversi ministeri nella medesima persona: diversamente sarebbe un contrastare l'istanza della varietà e distribuzione dei ministeri nel popolo di Dio.

In ogni caso gli interstizi fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona siano almeno di un anno. Non deve, infatti, apparire troppo provvisorio e troppo personale l'esercizio del ministero, che invece ha bisogno di continuità e di consapevole accoglimento da parte dei fedeli<sup>138</sup>.

160. Il rito del conferimento dei ministeri è denominato non "ordinazione", ma "istituzione"<sup>139</sup>.

161. Il conferimento dei ministeri, per coloro che non sono candidati al diaconato o al presbiterato, sia compiuto nella comunità parrocchiale cui appartengono e in giorno festivo<sup>140</sup>.

162. L'istituzione dei lettori e degli accoliti viene fatta o durante la Messa o nel corso di una celebrazione della Parola di Dio, ma non si unisca mai con il rito delle ordinazioni o dell'ammissione tra i candidati all'ordine sacro<sup>141</sup>.

163. Il rito di istituzione dei ministeri sia compiuto con il massimo di significazione; si curi cioè la preparazione delle comunità in cui verranno istituiti; per quanto possibile, gli uffici com-

---

<sup>135</sup> Introduzione della CEI al rito dell'ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, II, 3

<sup>136</sup> Premesse generali della CEI alla versione italiana dei riti dell'Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale e Istituzione dei ministri straordinari della Comunione, I,2

<sup>137</sup> MQ VIII; delibera della CEI n. 21 del 18.04.1985, in ECEI 3/2276

<sup>138</sup> MnC 13-14

<sup>139</sup> MQ Introduzione

<sup>140</sup> MnC 38b

<sup>141</sup> Rito dell'Istituzione...1;19; RO Appendice 3

messi al lettore o all'accolito non vengano facilmente affidati ad altri, con il rischio di estenuare l'obiettiva missione conferita<sup>142</sup>.

164. I ministeri conferiti ai laici, non aspiranti al diaconato o al presbiterato, siano esercitati nell'ambito della propria diocesi e, per i religiosi, anche nell'ambito del proprio istituto<sup>143</sup>.

165. È conveniente che i lettori e gli accoliti nell'esercizio del loro ministero all'altare vestano il camice<sup>144</sup>.

166. L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea liturgica. Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della Parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce o misconosce il vangelo. Suo impegno, perché al ministero corrisponda un'effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la Parola di Dio che egli deve trasmettere<sup>145</sup>.

167. L'ufficio liturgico dell'accolito è di aiutare il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; di distribuire o di esporre, come ministro straordinario, l'Eucaristia. Di conseguenza, deve curare con impegno il servizio all'altare e farsi educatore di chiunque nella comunità presta il suo servizio alle azioni liturgiche. Il contatto che il suo ministero lo spinge ad avere con i "deboli e gli infermi" lo stimola a farsi strumento dell'amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti. Suo impegno sarà, quindi, quello di conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le norme che la regolano; di acquisire un profondo amore per il popolo di Dio e specialmente per i sofferenti<sup>146</sup>.

## D/2. IL DIACONATO E IL PRESBITERATO

165. Mediante la sacra ordinazione alcuni fedeli nel nome di Cristo sono istituiti e ricevono il dono dello Spirito santo per pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio. I presbiteri, pur non possedendo l'apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro uniti nell'onore sacerdotale e, in virtù del sacramento dell'ordine, a immagine del Cristo, sommo ed eterno sacerdote, sono consacrati per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del nuovo Testamento<sup>147</sup>.

169. Ai diaconi sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il ministero sacro. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella diaconia della liturgia, della parola e della carità, sono posti al servizio del popolo di Dio, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio<sup>148</sup>.

170. E' dovere di tutti i fedeli della diocesi accompagnare con la preghiera i candidati al presbiterato e al diaconato. Ciò si faccia specialmente nella preghiera universale della Messa e nelle intercessioni dei vespri<sup>149</sup>.

### a) Rito dell'ammissione e ministeri di lettore e di accolito

---

<sup>142</sup> MnC 15

<sup>143</sup> Ibidem 20

<sup>144</sup> Nota della CEI sull'istituzione dei ministeri, 29.09.1980, n.8; PNMR 301

<sup>145</sup> MnC 7

<sup>146</sup> Ibidem 8

<sup>147</sup> LG 28; RO 1.4

<sup>148</sup> LG 29; RO 5

<sup>149</sup> RO 103; 179

171. Colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio e alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro mediante il rito dell'ammissione. La Chiesa, da parte sua, ricevendo quest'offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato.

Perché tale ammissione sia regolare, si richiede la libera domanda dell'aspirante, compilata e sottoscritta di propria mano, nonché l'accettazione per iscritto da parte del competente superiore ecclesiastico, in virtù della quale si compie la scelta della Chiesa. Non sono tenuti a questo rito i professi delle religioni clericali, i quali si preparano al presbiterato<sup>150</sup>.

172. Il rito di ammissione tra i candidati all'ordine sacro si celebra quando risulta che il proposito degli aspiranti, sostenuto dalle doti richieste, ha raggiunto una sufficiente maturazione<sup>151</sup>.

173. Il rito di ammissione dovrà celebrarsi normalmente nella cattedrale e possibilmente con la partecipazione del presbitero diocesano, a significare l'importanza del momento vocazionale che interessa tutta la Chiesa particolare<sup>152</sup>.

174. Il rito dell'ammissione non si unisca mai con il rito delle ordinazioni o dell'istituzione dei lettori e degli accoliti<sup>153</sup>.

175. Per l'ammissione di laici sposati al diaconato si richiede il consenso della moglie e una durata ragionevole della vita matrimoniale (almeno cinque anni), che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare.

La famiglia stessa del candidato al diaconato si impegnerà a collaborare al suo ministero e a dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la buona educazione dei figli<sup>154</sup>.

176. I candidati al diaconato, sia permanente che transitorio, e i candidati al presbiterato devono ricevere, se non l'hanno già fatto, i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare<sup>155</sup>.

177. Il conferimento del lettorato e dell'accollato e l'ordinazione diaconale sono momenti importanti e decisivi nella formazione al presbiterato. Essi propongono le fasi fondamentali di una "iniziazione", attraverso la quale vengono donati la grazia e il mandato, insieme con l'esercizio progressivo e autentico di compiti tipicamente presbiterali, quali l'evangelizzazione, il culto e l'animazione pastorale. Proprio la loro finalizzazione alla imposizione delle mani per il presbiterato distingue il significato dei ministeri istituiti e del diaconato per i candidati al sacerdozio rispetto agli stessi ministeri conferiti a laici o a diaconi permanenti<sup>156</sup>.

178. La celebrazione del rito di ammissione tra i candidati al presbiterato si compie entro il primo biennio di teologia.

Il secondo e il terzo anno del corso teologico sono il tempo idoneo per il conferimento del lettorato, avendo i candidati al presbiterato possibilità di un accostamento sistematico e approfondito alla Parola di Dio e all'ecclesiologia, avendo modo di partecipare già attivamente alla vita pastorale della Chiesa; e potendo così trovare, intorno a questi motivi, l'ispirazione e la grazia per il cammino ascetico necessario.

La formazione liturgica del candidato al presbiterato ha il suo momento culminante nella preparazione e nell'esercizio del ministero dell'accollato, il cui conferimento è fissato fra il terzo e il

---

<sup>150</sup> AP AP Introduzione e Ia; Can. 1034; RO Appendice 2

<sup>151</sup> RO Appendice 1

<sup>152</sup> MnC 38a

<sup>153</sup> RO Appendice 3

<sup>154</sup> ReDP 34; Can. 1031 § 2; DP 4.6

<sup>155</sup> AP II; Can. 1035 §1

<sup>156</sup> MnC 22; FPC 120

quarto anno di teologia, potendo già egli approfondire il mistero eucaristico e le sue connessioni con la comunità della Chiesa, negli studi teologici e nel cammino ascetico<sup>157</sup>.

179. Spetta al rettore del seminario l'elaborazione ultima del giudizio di idoneità da presentare al vescovo per l'ammissione dei seminaristi ai ministeri e agli ordini, a conclusione del dialogo educativo e con l'apporto degli altri educatori<sup>158</sup>.

## **b) Scelta e requisiti dei candidati al diaconato permanente**

180. I responsabili delle comunità cristiane presentano e affidano al vescovo e ai suoi collaboratori gli aspiranti perché insieme ne valutino la vocazione. L'ultima decisione spetta al vescovo<sup>159</sup>.

181. Sono accolti aspiranti da ogni classe sociale e professione civile ritenuta dal vescovo compatibile con il ministero diaconale<sup>160</sup>.

Per essere ammesso al corso in preparazione al diaconato permanente è richiesta la preparazione culturale equipollente alla scuola media superiore; compete al vescovo valutare altre possibilità<sup>161</sup>.

Il candidato al diaconato permanente deve essere una persona animata da spirito di fede e di preghiera, da grande amore per la Chiesa, da disponibilità al servizio.

Normalmente si richiede che eserciti già di fatto un ministero nella comunità cristiana.

Deve inoltre distinguersi per le doti umane richieste dalla diaconia, e cioè: buona intelligenza, discreta salute fisica e psichica, serietà morale, prudenza, equilibrio, senso di responsabilità, capacità di dialogo e di collaborazione per un servizio organicamente inserito in una pastorale d'insieme<sup>162</sup>.

## **c) Cammino formativo al diaconato permanente**

182. Il cammino formativo al diaconato permanente si protrae per un quadriennio.

Inizia con un anno propedeutico per vagliare la vocazione diaconale, per una fondamentale iniziazione alla spiritualità diaconale e per un avvio allo studio della sacra Scrittura e dei documenti del concilio.

Dopo l'anno propedeutico, il cammino richiederà anche la frequenza, con relativi esami, ai corsi del triennio teologico presso l'istituto diocesano di scienze religiose "S. Agostino". Necessari adattamenti, a questo riguardo, saranno valutati e disposti dal vescovo.

Il quarto anno assumerà il carattere di una più immediata preparazione pastorale: sia pratica, mediante l'esercizio concreto di forme ministeriali, sia teorica, mediante la partecipazione a corsi e seminari più pertinenti all'ordine sacro. Si potrà, così, anche individuare meglio per ciascuno il campo specifico di attività.

Al termine di ogni anno, il delegato diocesano per il diaconato permanente, coadiuvato dai sacerdoti collaboratori, esprime una valutazione attitudinale in merito all'ammissione all'anno successivo del singolo aspirante e candidato. Tale scrutinio sarà completato dalla testimonianza dei responsabili delle comunità nelle quali l'aspirante e il candidato operano.

Al termine del primo anno, l'aspirante al diaconato, verificata la propria vocazione e in base al discernimento operato dal vescovo dopo aver sentito gli altri responsabili, potrà essere ammesso tra i candidati al diaconato.

---

<sup>157</sup> FPC 123; 126; 127; MnC 8; 28; 29; MQ VI

<sup>158</sup> FPC 102

<sup>159</sup> DP 4.2

<sup>160</sup> Ibidem 4.3

<sup>161</sup> Ibidem 4.4

<sup>162</sup> Ibidem 4.1

Al termine del secondo anno, alle stesse condizioni e superati tutti gli esami, potrà essere istituito lettore, con lo specifico impegno di una più intensa ricerca della Parola di Dio, come fondamento della propria vita e missione.

Al termine del terzo anno, potrà essere istituito accolito, con la piena disponibilità ad una approfondita riscoperta dell'Eucaristia. Al termine del quarto anno, potrà essere ordinato diacono<sup>163</sup>.

#### **d) Età**

183. Per ricevere il presbiterato bisogna aver compiuto venticinque anni di età.

Per ricevere il diaconato:

a) il candidato al presbiterato deve aver compiuto 'Ventitré anni di età;

b) il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, deve aver compiuto venticinque anni di età;

c) il candidato al diaconato permanente, che è sposato, deve aver compiuto trentacinque anni di età<sup>164</sup>.

#### **e) Liturgia delle Ore**

184. I diaconi permanenti sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione di lodi, vespro e compieta<sup>165</sup>.

#### **f) Compiti**

185. Spetta al diacono celebrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'Eucaristia, in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio, portare il viatico ai moribondi, leggere e predicare la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere il culto e la preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere il rito del funerale e della sepoltura.

Dediti alle opere di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito del beato Policarpo: "Siano misericordiosi, attivi e camminino nella volontà del Signore, il quale si è fatto servo di tutti"<sup>166</sup>.

186. I presbiteri, partecipi della missione di Cristo unico mediatore, annunziano a tutti la divina parola. Ma esercitano il loro sacro ufficio soprattutto nella celebrazione eucaristica. Con sommo impegno si dedicano al ministero della riconciliazione per i fedeli penitenti e del sollievo per quelli ammalati, e presentano a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli. Svolgendo per la loro parte di autorità l'ufficio di Cristo pastore e capo, riuniscono la famiglia di Dio come fraternità animata in unità e, per Cristo nello Spirito, la conducono a Dio Padre. In mezzo al gregge lo adorano in spirito e verità. Infine si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento, credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che hanno creduto, vivendo ciò che hanno insegnato<sup>167</sup>.

#### **g) Celebrazione**

187. I candidati al diaconato o al presbiterato, prima dell'ordinazione, devono consegnare al

---

<sup>163</sup> DP 3

<sup>164</sup> Can. 1031 §§ 1-2

<sup>165</sup> Delibera della CEI n. 1 del 23.12.1983, in ECEI 3/1589

<sup>166</sup> LG 29

<sup>167</sup> RO 102

vescovo una dichiarazione, redatta e sottoscritta di propria mano, nella quale attestano di voler ricevere spontaneamente e liberamente l'ordine sacro e di volersi dedicare per sempre al ministero ecclesastico, e contemporaneamente chiedono di essere ammessi a ricevere l'ordine<sup>168</sup>.

188. Mediante la libera assunzione del celibato davanti alla Chiesa, i candidati al diaconato sono consacrati in modo nuovo a Cristo.

Sono tenuti a manifestare pubblicamente questo impegno anche coloro che hanno emesso il voto di castità perpetua in un istituto religioso<sup>169</sup>.

189. È opportuno che la Chiesa particolare, a servizio della quale i presbiteri e i diaconi vengono ordinati, si prepari alla celebrazione dell'ordinazione<sup>170</sup>.

190. L'ordinazione si compia nella chiesa cattedrale o nelle chiese delle comunità da cui provengono uno o più candidati, o in altra chiesa di grande importanza.

Se gli ordinandi appartengono ad una comunità religiosa, l'ordinazione si può fare nella chiesa della comunità in cui svolgeranno il loro ministero<sup>171</sup> (171).

L'ordinazione si faccia alla presenza del clero e del maggior numero di fedeli, in giorno di domenica o di festa, tranne che ragioni pastorali consiglino diversamente<sup>172</sup> (172).

---

<sup>168</sup> AP V; Can. 1036

<sup>169</sup> RO 177, che ha modificato il can.1037

<sup>170</sup> Ibidem 107; 131

<sup>171</sup> Ibidem 108; 182

<sup>172</sup> Ibidem 104; 109; 179; 184

## E - IL MATRIMONIO

Cfr *Sacramento del matrimonio (SM)*; Giovanni Paolo II, *Familiaris consortio (FC)*; Episcopato Italiano, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (EvSM)*; *Il matrimonio canonico (MC)*; Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia, *La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia (PFM)*; Diocesi di Acireale, *Indicazioni di pastorale familiare (IPF)*.

### a) Preparazione remota e prossima

191. I contenuti della preparazione remota al matrimonio includono-no, fin dall'infanzia, la stima per ogni autentico valore umano, sia nei rapporti interpersonali sia in quelli sociali, ed una solida formazione spirituale e catechetica che sappia mostrare nel matrimonio una vera vocazione e missione, senza escludere la possibilità del dono totale di sé a Dio nella vocazione alla vita sacerdotale o religiosa<sup>173</sup>.

192. La preparazione prossima, nel contesto del processo di formazione umana e cristiana della persona, comporta una più specifica preparazione ai sacramenti, quasi una loro riscoperta e, al momento conveniente e secondo le varie esigenze concrete, una preparazione alla vita a due che, presentando il matrimonio come un rapporto interpersonale dell'uomo e della donna da svilupparsi continuamente, stimoli ad approfondire i problemi della sessualità coniugale e della paternità responsabile ed avvii alla familiarità con retti metodi di educazione dei figli. Infine non si dovrà tralasciare la preparazione all'apostolato familiare, alla fraternità e collaborazione con le altre famiglie, all'inserimento attivo in gruppi, associazioni, movimenti e iniziative che hanno per finalità il bene umano e cristiano della famiglia<sup>174</sup>.

193. La sede naturale e primaria, anche se noli esclusiva, in cui avviene la preparazione al matrimonio è la famiglia. La fiducia nella vita, il rispetto di sé e degli altri, lo spirito di autocontrollo, l'educazione ad amare, la capacità di fare scelte responsabili... sono tutti valori che si assimilano quotidianamente nella vita familiare, attraverso l'accettazione, l'affetto, l'informazione occasionale, il sostegno alla crescita affettiva ed etica, la capacità di dialogo e, soprattutto, attraverso la testimonianza umana e cristiana dei genitori<sup>175</sup>.

194. La scuola potrebbe contribuire fortemente alla preparazione remota al matrimonio, sia attraverso i contenuti culturali orientati allo sviluppo della personalità, sia attraverso l'esperienza dei rapporti interpersonali nell'ambiente scolastico. Nell'ambito di questo ruolo della scuola s'iscrive il diritto-dovere dei genitori ad intervenire nella formulazione degli indirizzi educativi. Un'opera specifica deve essere svolta dagli insegnanti di religione per una più incisiva attività di orientamento sul modo di vivere da cristiani la dimensione affettiva<sup>176</sup>.

195. La parrocchia attua una particolare missione evangelizzatrice del matrimonio, sia attraverso la catechesi per i sacramenti dell'iniziazione, la catechesi agli adolescenti e ai giovani, sia attraverso tutta la vita comunitaria e sacramentale e soprattutto la celebrazione dell'Eucaristia "sorgente e culmine della vita cristiana"<sup>177</sup>.

196. In forme diverse, le associazioni e i gruppi giovanili possono influenzare in modo significativo anche la preparazione al matrimonio, perché offrono l'occasione di sperimentare la vita comunitaria, la complementarietà dei ruoli e una attenzione particolare al sociale. Degna di rilievo è la funzione educativa dei gruppi di fidanzati e di sposi<sup>178</sup>.

---

<sup>173</sup> FC 66; IPF 2.1

<sup>174</sup> Ibidem

<sup>175</sup> IPF 2.2

<sup>176</sup> Ibidem 2.3

<sup>177</sup> Ibidem 2.4

<sup>178</sup> IPF 2.5

## b) Preparazione immediata

197. Il fidanzamento si presenta come un tempo di grazia che, anche se non può dirsi sacramentale, trae forza dal battesimo e dalla stessa vocazione coniugale che attende di essere concretizzata. È un tempo di formazione caratterizzato da una propria spiritualità. È tempo di testimonianza e azione ecclesiale, con le caratteristiche di una specifica solidarietà<sup>179</sup>.

198. L'obbligatorietà della preparazione al matrimonio è da presentarsi come un dovere di coscienza di ciascun fidanzato di prepararsi umanamente e spiritualmente alla vita coniugale e familiare. La consapevolezza dell'obbligatorietà della preparazione è da inculcarsi ancor più fortemente nelle coppie più impegnate ecclesialmente<sup>180</sup>.

198. Particolari responsabilità sono affidate al presbitero che è parroco o collaboratore del parroco. I suoi colloqui personali con le coppie sono molto più che adempimenti formali e non sono mai sostituibili con la partecipazione della coppia a itinerari di catechesi organizzati comunitariamente<sup>181</sup>.

199. In ogni parrocchia, o in ogni zona pastorale, vengano istituiti i corsi prematrimoniali e se ne dia comunicazione ai fedeli mediante avviso affisso in chiesa.

Tali corsi, di norma guidati dal parroco e da una coppia di sposi, solleciteranno la riflessione dei fidanzati:

- sull'amore come dono e vocazione;
- sugli aspetti biblici, teologici e morali del matrimonio;
- sull'inserimento della famiglia nella comunità religiosa e civile;
- sugli aspetti psicologici, medici e legali.

L'attestato di partecipazione sia un segno-ricordo e non solo un documento di ufficio<sup>182</sup>.

201. I fidanzati che intendono celebrare il matrimonio religioso sono invitati a darne comunicazione al parroco normalmente sei mesi prima della data fissata<sup>183</sup>.

202. Si scelga una domenica in cui, con un rito molto semplice, i fidanzati che iniziano il cammino di preparazione al matrimonio sono presentati alla comunità, che si impegna a pregare e a collaborare per la loro formazione.

203. È fondamentale che i fidanzati possano incontrare subito un ambiente accogliente. La sua immagine è data dallo stile delle persone e da un insieme di piccole cose. Vi concorrono anche alcuni segni, come la cordialità e la decorosità, pur nella povertà, del luogo dell'incontro. In una parola: un'atmosfera di famiglia<sup>184</sup>.

204. Un itinerario di fede, in vista del matrimonio, non può non essere anche un'esperienza graduale e progressiva di preghiera<sup>185</sup>.

205. La benedizione dei fidanzati può opportunamente diventare il segno iniziale dell'itinerario, posto a conclusione del primo incontro. Una sorta di "traditio", cui può far riscontro una forma di "redditio", a fine itinerario, con la rinnovazione della professione di fede battesimale.

---

<sup>179</sup> PFM 1/1

<sup>180</sup> Ibidem 1/3

<sup>181</sup> Ibidem 1/6

<sup>182</sup> Ibidem 1/8

<sup>183</sup> IPF 3.6

<sup>184</sup> PFM 1/8

<sup>185</sup> Ibidem

Li aiuterebbe a comprendere che il matrimonio è radicato nel battesimo e li consacra ministri di santificazione nella famiglia e di edificazione della Chiesa<sup>186</sup>.

### c) Celebrazione

206. La celebrazione liturgica del sacramento è forma eminente con cui la Chiesa evangelizza il matrimonio cristiano. Pertanto è cosa buona che i fidanzati abbiano in mano il rito del matrimonio fin dall'inizio della loro preparazione, e che si dedichi tempo alla spiegazione dei singoli gesti e riti. È molto opportuno invitare i fidanzati a leggere, personalmente e in coppia, almeno le pagine della Scrittura proposte nel libro liturgico del rito del matrimonio. I fidanzati potranno anche scegliere per la celebrazione del matrimonio le letture più consone alla loro situazione spirituale.

È molto opportuno suggerire agli sposi, in occasione del matrimonio, un'opera di misericordia spirituale o corporale verso i poveri, o una persona inferma o malata. Il gesto è molto più espressivo della parola per dichiarare che la nuova famiglia vorrà essere casa in cui abita la carità<sup>187</sup>.

207. Luogo normale della celebrazione delle nozze è la comunità della parrocchia nella quale i fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte<sup>188</sup>.

208. I parroci ed i rettori di chiese, ai quali venga fatta richiesta di utilizzazione del tempio per la celebrazione delle nozze, scorraggino tale richiesta<sup>189</sup>.

209. Si favorisca la comunione sotto le due specie da parte degli sposi dopo aver spiegato ad essi e ai presenti il significato di questa partecipazione al calice dell'alleanza nuova, segno e pegno dell'alleanza in Cristo che i coniugi hanno stretto all'altare<sup>190</sup>.

210. La celebrazione sia dignitosa ed uguale per tutte le coppie di sposi. Si eviti il lusso che contraddice la povertà di tanti fratelli. Gli addobbi, le luci, i suoni siano armonizzati con la festosità della celebrazione, ma anche sobri.

Sono proibiti i corridoi con piante, fiori, nastri.

Nelle parrocchie che fossero fornite di una "guida", questa sia usata per tutti i matrimoni<sup>191</sup> (191).

211. L'attività del fotografo o cineoperatore sia regolata secondo le indicazioni generati di questo direttorio in modo da evitare che arrechi disturbo o distrazione alla celebrazione. È opportuno che il parroco s'incontri con tali operatori per concordare i tempi e le modalità degli interventi fotografici.

212. Si raccomanda la presenza di un animatore liturgico per favorire la partecipazione dell'assemblea.

I canti siano eseguiti dalla stessa assemblea e non da estranei che eseguono musiche e canti come per un concerto.

### d) Fuggitivi

213. È ricorrente, in questa circostanza, che i parenti chiedano una soluzione immediata.

I parroci, pur valutando ogni singola situazione, oltre a ribadire -ove occorra- le esigenze legali anche del codice civile (limite d'età), facciano capire che è indispensabile, per il bene stesso della

---

<sup>186</sup> Ibidem

<sup>187</sup> Ibidem 1/9

<sup>188</sup> EvSM 84

<sup>189</sup> IPF 4.1; MC 23

<sup>190</sup> PNMR 242,2; IPF 4.3

<sup>191</sup> IPF 4.2; Norme di pastorale sacramentale, 30.09.1967, in Bollettino diocesano di Acireale 1967/7-9, p.147

coppia, una adeguata e anzi più approfondita preparazione al matrimonio.

Nello stesso tempo si faccia capire ai fuggitivi che la loro situazione non è definitiva, non deve condurre automaticamente ed acriticamente al matrimonio, e che la loro scelta di sposare non deve avere alcun condizionamento né familiare, né sociale.

Il parroco, nel cammino di crescita e di consapevolezza, orienti la coppia ad una profonda conversione e alla necessità di adeguare progressivamente il proprio comportamento all'insegnamento morale della Chiesa.

Una volta che tali fidanzati siano ritenuti maturi per la celebrazione del sacramento, questa avvenga senza discriminazioni o condizioni particolari<sup>192</sup>.

#### **e) Matrimonio di minori**

214. Il possesso della maturità richiesta per comprendere ed assumere responsabilmente gli impegni della vita coniugale e familiare, la necessità della libertà e integrità del consenso, l'importanza della scelta del matrimonio religioso esigono che si guardi con particolare attenzione e prudenza ai matrimoni dei minori.

215. È necessaria l'autorizzazione dell'ordinario del luogo per procedere al matrimonio di un minore, all'insaputa dei genitori o quando essi sono ragionevolmente contrari<sup>193</sup>.

216. La dispensa dall'impedimento di età (16 anni per l'uomo, 14 anni per la donna) non è concessa dall'ordinario del luogo se non per ragioni gravissime e dopo adeguati accertamenti<sup>194</sup>.

217. Di norma non si concede l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio dei minori, che hanno però raggiunto l'età stabilita dal codice di diritto canonico, se non dopo l'autorizzazione al matrimonio concessa dal competente tribunale per i minorenni e in presenza di gravi ragioni<sup>195</sup>.

#### **f) Matrimonio di emigrati**

218. Si verifica di frequente che i nostri emigrati chiedano di sposarsi in diocesi, nel loro paese di origine, durante il periodo delle ferie.

In questi casi, si scelga la "via" più semplice per loro. Si indirizzino per tempo i nubendi al parroco (o missionario) del loro attuale domicilio perché curi la loro preparazione religiosa e la pratica matrimoniale; offra, tuttavia, la sua piena e sollecita collaborazione anche, eventualmente, per la richiesta delle pubblicazioni civili<sup>196</sup>.

#### **g) Matrimonio di battezzati in difficoltà di fede**

219. I parroci prestino grande attenzione a coloro che, pur chiedendo il matrimonio religioso, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede. Li aiutino a riflettere sul significato della loro richiesta e a riscoprire, nutrire e rendere matura la loro fede<sup>197</sup>.

220. Non è possibile ammetterli alla celebrazione del matrimonio solo quando, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi rifiutino apertamente ed espressamente ciò che la Chiesa intende

---

<sup>192</sup> IPF 5.1

<sup>193</sup> Can. 1071 § 1,6

<sup>194</sup> MC 36

<sup>195</sup> Ibidem 37

<sup>196</sup> MC 53

<sup>197</sup> Ibidem 43

compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati<sup>198</sup>.

221. Se uno dei nubendi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, prima di procedere alla celebrazione occorre chiedere l'autorizzazione all'ordinario del luogo e adempiere le condizioni richieste per la celebrazione dei matrimoni misti<sup>199</sup>.

#### **h) Matrimonio di persone già civilmente sposate con altre**

222. Non si può disattendere il fatto che esse avevano espresso, celebrando il matrimonio civile, una precisa volontà matrimoniale verso una diversa persona, con la quale poi, forse, sono vissute per anni e magari anche con la presenza di figli. L'azione pastorale della Chiesa deve procedere con grande equilibrio sia per ragioni di equità verso tutte le persone implicate nella situazione, sia perché la crisi di quella situazione "coniugale" induce a doverosa prudenza, sia e ancor più perché la Chiesa non può rischiare di favorire, di là dalla sua intenzione, la "moltiplicazione" delle esperienze coniugali con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di "matrimonio di prova"<sup>200</sup>.

223. Occorre l'autorizzazione dell'ordinario del luogo prima di procedere al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali, derivati da una precedente unione, verso un'altra parte o i figli<sup>201</sup>.

224. Normalmente non si concede tale autorizzazione se la vicenda del precedente matrimonio civile non si è conclusa con una regolare sentenza di divorzio che abbia composto le eventuali pendenze tra tutte le parti interessate<sup>202</sup>.

225. Il parroco chieda l'autorizzazione all'ordinario del luogo, dopo aver accertato la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile. Se, per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali, l'ordinario del luogo abbia autorizzato la celebrazione del matrimonio prima della sentenza di divorzio, il parroco chieda ai nubendi una dichiarazione, con la quale essi si impegnano a regolarizzare appena possibile la loro situazione agli effetti civili. Questa dichiarazione va allegata alla domanda<sup>203</sup>.

#### **i) Matrimonio canonico senza effetti civili**

226. I cattolici in Italia, salvo le eccezioni concesse dall'ordinario del luogo, sono tenuti a celebrare il matrimonio soltanto nella forma canonica, avvalendosi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato<sup>204</sup>.

227. Per ottenere l'autorizzazione alla celebrazione canonica di un matrimonio "civilmente non trascrivibile" od un matrimonio "civilmente trascrivibile che, al momento, si ritiene opportuno non far trascrivere", il parroco:

- a) presenterà domanda scritta all'ordinario del luogo, precisando il suo motivato parere;
- b) allegherà una dichiarazione, con la quale i nubendi si assumono ogni responsabilità circa il non riconoscimento civile del loro matrimonio; si impegnano a farlo trascrivere o a celebrare il matrimonio civile se e quando sarà possibile; affermano di essere a conoscenza che la trascrizione, richiesta dopo cinque giorni dalla celebrazione, può essere effettuata solo su domanda dei

---

<sup>198</sup> FC 68

<sup>199</sup> Can. 1071 § 1,4 e § 2; MC 43

<sup>200</sup> PD 40

<sup>201</sup> Can. 1071 § 1,3; MC 44,2-3

<sup>202</sup> PD 40

<sup>203</sup> MC 44,2-3

<sup>204</sup> Ibidem 1

due contraenti o anche di uno di essi (con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro), sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi<sup>205</sup>.

228. Per salvaguardare la possibilità della successiva trascrizione, il ministro di culto, che "assiste" alla celebrazione del matrimonio, legga gli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e rediga l'atto di matrimonio in doppio originale<sup>206</sup>.

### **l) Matrimonio canonico di persone già civilmente sposate tra loro**

229. È necessario che i nubendi siano aiutati a riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata<sup>207</sup>.

230. Per la celebrazione del matrimonio canonico si dovrà accertare che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a mettersi in cordiale comunione con la Chiesa, ed esigere una particolare preparazione<sup>208</sup>. Non si può, quindi, procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica, come se si trattasse di una mera "sistemazione" di una situazione di fatto.

231. Occorre richiedere l'autorizzazione dell'ordinario del luogo, mediante domanda scritta, con l'esposizione dei fatti e il parere motivato del parroco.

### **m) Matrimoni misti**

232. Diventano sempre più frequenti i casi di matrimonio misto, di matrimonio cioè fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica<sup>209</sup>.

233. La legge della Chiesa, mentre richiede l'espressa licenza dell'ordinario del luogo per la liceità della celebrazione del matrimonio misto, esige l'adempimento previo di alcune condizioni:

1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

2) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole;

3) entrambe le parti siano istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti;

4) il testo di queste dichiarazioni sia allegato alla domanda del parroco da presentare all'ordinario del luogo in tempo utile<sup>210</sup> (210).

234. Senza trascurare i problemi che tale matrimonio comporta, è necessario impegnarsi con decisione per aiutare i fidanzati e gli sposi di confessione diversa a stabilire rapporti di rispetto e collaborazione per lo sviluppo del loro matrimonio.

Pertanto:

– nella preparazione degli sposi ci sia, dove è possibile, un lavoro comune dei responsabili delle due chiese, mettendo in evidenza la Parola di Dio, il significato, il valore e le esigenze del bat-

---

<sup>205</sup> MC 44,2.4; 40; 41

<sup>206</sup> Ibidem 42

<sup>207</sup> Ibidem 44.1

<sup>208</sup> PD 39

<sup>209</sup> Can. 1124

<sup>210</sup> MC 48

tesimo e della fede perché il matrimonio sia celebrato e vissuto “nel Signore”;

– non si favorisca il passaggio dall’una all’altra comunità in occasione delle nozze, ove sorga il dubbio di pressioni morali; si lasci, invece, maturare la decisione in tutta tranquillità;

– “è importante che la decisione in quale Chiesa debba aver luogo il matrimonio e in quale debbano essere battezzati i figli, sia presa consapevolmente da entrambi i partners, con tutta sincerità e in base a motivazioni religiose”(Raccomandazioni comuni per la pastorale dei matrimoni misti della Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica di Germania, 1981, n.2.2);

– la promessa della parte cattolica di battezzare ed educare i figli nella Chiesa cattolica consiste nel fare quanto è possibile, nella situazione concreta, con le migliori intenzioni; l’educazione dei figli, infatti, appartiene ad ambedue i genitori e nessuno può essere obbligato ad agire contro coscienza;

– qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l’ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell’ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione. Di norma, si richiede che la celebrazione avvenga davanti ad un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile<sup>211</sup>;

– occorre valutare attentamente l’opportunità o meno di inserire la celebrazione delle nozze nella celebrazione della Messa<sup>212</sup>;

– è vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica, dar luogo ad un’altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l’assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedono insieme il consenso delle parti<sup>213</sup>. Tuttavia il ministro di culto acattolico può intervenire al rito cattolico partecipando attivamente alla liturgia della parola e alla preghiera comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, invitato a partecipare al rito non cattolico, quando sia stata data la dispensa dalla forma canonica<sup>214</sup>;

– dopo la celebrazione del matrimonio misto, la comunità cristiana deve sentirsi impegnata ad offrire alla nuova famiglia tutto quel sostegno e quella collaborazione perché i coniugi accrescano l’unione della vita coniugale e familiare e offrano una valida testimonianza di vita cristiana<sup>215</sup>.

## **n) Disparità di culto**

235. Tutto ciò che si è detto dei matrimoni misti deve essere tenuto presente nel caso di un matrimonio tra una persona cattolica e una non battezzata, per la cui valida celebrazione è necessaria la dispensa dall’impedimento di disparità di culto, concessa dall’ordinario del luogo. Evidentemente la situazione, in tale caso, è diversa perché manca, in uno dei contraenti, il battesimo e ciò comporta una maggiore sollecitudine pastorale per garantire la difesa della fede del coniuge cattolico e per sostenerlo nell’impegno di offrire all’interno della famiglia una genuina testimonianza di fede e di vita cristiana<sup>216</sup>.

---

<sup>211</sup> Ibidem 50

<sup>212</sup> Introduzione al rito del matrimonio 10

<sup>213</sup> Can. 1127 § 3

<sup>214</sup> MC 51

<sup>215</sup> IPF 5.3

<sup>216</sup> Ibidem 5.4

## II - RITO DELLE ESEQUIE

*Cfr Rito delle esequie (RE)*

236. Il parroco, venuto a conoscenza della morte di una persona della sua comunità, si rechi subito nella casa del defunto per dare il conforto della fede e della carità cristiana e pregare assieme ai familiari e agli amici per il defunto.

Con l'aiuto di laici, il parroco non trascuri di organizzare la veglia di preghiere nella casa del defunto.

Il rito prevede alcune preghiere iniziali (un salmo e una orazione, a cui si aggiunge la preghiera per i familiari in lutto) e la liturgia della parola: letture intercalate da salmi, con una eventuale breve omelia, la professione di fede, la preghiera dei fedeli e una orazione conclusiva. Si può anche aggiungere e consigliare ai parenti, che vegliano durante la notte, la recita del rosario.

237. È di grande utilità pastorale che il parroco si renda disponibile per la confessione dei familiari e degli amici nella casa del defunto, anche in vista della comunione durante Messa delle esequie.

238. Si raccomanda ai pastori d'anime di contribuire, con la predicazione e la catechesi, ad eliminare il fenomeno, sempre più diffuso e deviante, dei familiari che si accostano alla comunione nella Messa delle esequie senza essersi accostati, anche da tanto tempo, al sacramento della penitenza, e trasformano un gesto così impegnativo in una pura consuetudine e in una formalità.

239. Nell'ambito di ogni comune si concordi tra le varie parrocchie la prassi di prelevare il defunto e accompagnarlo al cimitero. Quando si conserva tale tradizione, durante la processione si attuino forme di preghiera, specialmente di tipo litanico.

240. La celebrazione eucaristica deve distinguersi, oltre che per il decoro e la solennità, per un'accurata scelta dei testi, delle letture, dei canti, delle orazioni e per un'attiva partecipazione dell'assemblea presente. Non dovrebbe mai mancare un animatore dell'assemblea anche per sostenere i canti.

241. Nella liturgia della parola si utilizzi la varietà di letture e di orazioni offerte dal rituale.

242. L'omelia deve seguire immediatamente la proclamazione della Parola di Dio e deve essere commento illuminato e serio del messaggio biblico sulla morte, evitando elogi funebri e riferimenti inopportuni alla persona del defunto.

243. La Messa esequiale, cioè con l'uso dei formulari della Messa delle esequie, si può celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto, il giovedì santo, il triduo pasquale e le domeniche di avvento, quaresima e pasqua<sup>217</sup>.

244. Nelle domeniche del tempo ordinario è possibile celebrare la Messa esequiale, ma si raccomanda di utilizzare le letture previste nella domenica.

245. Se è necessario celebrare il rito delle esequie nelle domeniche di avvento, di quaresima, di pasqua o nelle solennità del Signore e di Maria, si può optare:

a) per la celebrazione della Messa festiva e il rito della raccomandazione finale;

b) per il rito delle esequie senza la Messa, con la liturgia della parola, l'omelia, la preghiera dei fedeli e il rito della raccomandazione finale.

246. I pastori d'anime abbiano un riguardo speciale per coloro che in occasione del funerale sono presenti alla celebrazione liturgica o ascoltano la lettura del vangelo, siano essi acattolici o cat-

---

<sup>217</sup> PNMR 336

tolici che non partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia, o che sembrano aver perduto la fede; i sacerdoti sono per tutti i ministri del vangelo di Cristo<sup>218</sup>.

247. Quando si tratta di un funerale di personalità pubbliche ed è previsto un saluto da parte di esponenti dell'autorità civile, lo si permetta in chiesa solo dopo la celebrazione liturgica e sempre fuori dal presbiterio e non nell'ambone. Se si tratta invece di personalità di partiti politici o associazioni non religiose, si eviti tale intervento in chiesa, e con discrezione si inviti a farlo fuori.

248. Devono essere privati delle esequie ecclesiastiche, se prima della morte non abbiano dato alcun segno di pentimento:

- a) gli apostati, gli eretici e gli scismatici notori;
- b) coloro che abbiano scelto la cremazione del proprio corpo con motivazioni contrarie alla fede cristiana;
- c) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> PNMR 341

<sup>219</sup> Can. 1184 § 1

### III - CELEBRAZIONI DELL'ANNO LITURGICO

Cfr Paolo VI, *Mysterii paschalis* ; *Messale romano: Norme generali per l'ordinamento dell'anno liturgico e del calendario*; *Precisazioni della CEI (MR)*.

249. L'ordinamento delle celebrazioni dell'anno liturgico nella nostra Chiesa particolare è regolato dal calendario generale della Chiesa romana e dal calendario delle Chiese di Sicilia.

250. Le celebrazioni proprie devono essere in organico accordo con le celebrazioni universali, tenendo presente l'ordine e la precedenza indicati per ciascuna celebrazione nella tabella dei giorni liturgici.

251. Per la sua particolare importanza la domenica cede la sua celebrazione solamente alle solennità e alle feste del Signore; ma le domeniche di avvento, di quaresima e di pasqua hanno sempre la precedenza anche sulle feste del Signore e su tutte le solennità.

Le solennità che coincidono con queste domeniche siano trasferite al giorno seguente<sup>220</sup>.

---

<sup>220</sup> Norme generali per l'ordinamento dell'anno liturgico e del calendario 5

## IV - FESTE PATRONALI E PROCESSIONI

Cfr *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico (RCCE:)*; Conferenza Episcopale Siciliana, *Le feste cristiane (FCr)*.

252. Le feste religiose dovrebbero essere momenti forti dello spirito, che vuoi rivivere, in gaudio, le grandi ricchezze della fede.

Se pertanto esse non realizzano un incontro privilegiato con Dio, la Vergine, i santi e il popolo cristiano, restano svuotate della loro ragione d'essere<sup>221</sup>.

253. La festa deve anzitutto richiamare la famiglia di Dio attorno alla mensa del Padre celeste, per l'ascolto della sua Parola, per la comunione gioiosa con i fratelli, per la frazione del pane eucaristico<sup>222</sup>.

254. Secondo le disposizioni ecclesiastiche il parroco o il rettore di chiesa è responsabile delle feste religiose anche nel caso che le spese siano a carico dell'amministrazione civile; egli pertanto propone alla curia diocesana i nomi dei componenti il comitato per la festa e presiede il detto comitato; le persone segnalate debbono essere di sicura fede e virtù cristiana e debbono godere la stima dei fedeli.

L'ordinario diocesano approva i membri del comitato stesso<sup>223</sup>.

255. Le feste patronali siano celebrate nel rispetto del ciclo liturgico e della centralità del Cristo, da cui viene la grazia della salvezza. Ogni programmazione di festa, pertanto, deve tener conto delle caratteristiche dei giorni liturgici nel rispetto della gerarchia delle celebrazioni<sup>224</sup>.

256. La distinzione delle funzioni religiose dalle manifestazioni civili o folcloristiche sia anche espressa mediante distinti manifesti.

257. È obbligatorio chiedere alla curia diocesana l'autorizzazione per la celebrazione delle feste e l'approvazione dei programmi, e pagare le tasse a beneficio delle opere diocesane.

258. Le processioni siano di breve durata, non si svolgano su strade di grande traffico e non siano disturbate da eccessivi spari di bombe e suoni di campane o dal continuo suono di bande musicali.

Le offerte in denaro non dovranno essere appese in nessun modo alle statue, ma deposte in apposita cassetta. Si esortino anzi i fedeli a portare in altro tempo le loro offerte, onde evitare forme di esibizionismo e noiose lungaggini nelle processioni<sup>225</sup>.

259. Per introdurre nuove processioni e nuove feste esterne occorre l'autorizzazione dell'ordinario del luogo; anzi è opportuno abolire quelle che non hanno autentico contenuto religioso e larga partecipazione di fedeli<sup>226</sup>.

260. Si sia decisi nell'esigere moderazione nelle spese per fuochi d'artificio, illuminazione, concerti o per altre forme di inutile sfarzo dentro e fuori chiesa<sup>227</sup>.

261. Dal denaro raccolto in occasione di feste religiose, si prelevi una equa percentuale per le

---

<sup>221</sup> FCr III/5

<sup>222</sup> Ibidem

<sup>223</sup> Ibidem IV/1

<sup>224</sup> Alcune norme sulle feste patronali, 15.08.1981, in Bollettino diocesano di Acireale, 1981/4-9, p.49

<sup>225</sup> FCr IV/2

<sup>226</sup> Ibidem IV/3

<sup>227</sup> FCr IV/4

opere pastorali e caritative della parrocchia e della diocesi<sup>228</sup>.

262. Coloro che intendono effettuare raccolte di fondi, collette o questue in occasione di feste religiose o in altre circostanze previste dalla legge, debbono indirizzare domanda alla curia diocesana, specificando i termini di tempo, i nominativi degli incaricati, la destinazione della questua<sup>229</sup>.

---

<sup>228</sup> Ibidem IV/5

<sup>229</sup> Can. 1265

## V - LITURGIA DELLE ORE

Cfr *Principi e norme per la liturgia delle Ore (PNLO)*; Paolo VI, *Laudis canticum*; Congregazione per i sacramenti e il culto divino, *Rito per il canto dell'ufficio. Premesse*.

263. I battezzati mediante la rigenerazione e l'unzione dello Spirito vengono consacrati in edificio spirituale e sacerdozio santo e sono abilitati a esercitare il culto del nuovo Testamento<sup>230</sup>.

264. Nella liturgia delle ore si compie la santificazione dell'uomo e si esercita il culto divino in modo da realizzare in essa quasi quello scambio o dialogo fra Dio e gli uomini nel quale Dio parla al suo popolo e il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e la preghiera<sup>231</sup>.

Nella liturgia delle ore la Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale del suo Capo, offre a Dio incessantemente il sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Questa preghiera è la voce della sposa che parla allo sposo, anzi è la preghiera che Cristo, unito al suo Corpo, eleva al Padre<sup>232</sup>.

265. Coloro che partecipano alla liturgia delle ore danno incremento al popolo di Dio in virtù di una misteriosa fecondità apostolica<sup>233</sup>.

266. Perché questa preghiera sia propria di ciascuno di coloro che vi prendono parte e sia parimenti fonte di pietà e di molteplice grazia divina e nutrimento dell'orazione personale e dell'azione apostolica, è necessario che la mente stessa si trovi in accordo con la voce, mediante una celebrazione degna, attenta e fervorosa<sup>234</sup>.

267. Anche i laici imparino ad adorare Dio Padre in spirito e verità anzitutto nell'azione liturgica e si ricordino che, mediante il culto pubblico e la preghiera, raggiungono tutti gli uomini e possono contribuire non poco alla salvezza di tutto il mondo<sup>235</sup>.

268. È cosa lodevole che la famiglia, santuario domestico della Chiesa, oltre alle comuni preghiere, celebri anche secondo l'opportunità qualche parte della liturgia delle ore, inserendosi così più intimamente nella Chiesa<sup>236</sup>.

269. Il carattere ecclesiale della liturgia delle ore è posto in piena luce quando la si celebra in forma comunitaria con il proprio vescovo e con i presbiteri suoi collaboratori<sup>237</sup>.

270. Le assemblee dei fedeli, soprattutto la domenica e nei giorni festivi nelle chiese parrocchiali, curino la celebrazione comunitaria delle ore principali, con la coscienza che, unendo i loro cuori e le loro voci, manifestano la Chiesa che celebra il mistero di Cristo<sup>238</sup>.

271. Sul modello della veglia pasquale si introduca nelle comunità parrocchiali la celebrazione vigiliare, almeno per la notte di natale, la vigilia della pentecoste e la vigilia del santo patrono<sup>239</sup>.

È opportuno introdurre il canto dei vesperi nei giorni della novena di natale, armonizzandolo con i canti e i riti tradizionali del natale.

---

<sup>230</sup> PNLO 7

<sup>231</sup> Ibidem 14

<sup>232</sup> Ibidem 15

<sup>233</sup> Ibidem 18

<sup>234</sup> Ibidem 19

<sup>235</sup> Ibidem 27

<sup>236</sup> Ibidem

<sup>237</sup> Ibidem 20

<sup>238</sup> Ibidem 21-22

<sup>239</sup> PNLO 70-73

272. Talvolta la celebrazione di lodi o vespri sia inserita nella celebrazione della Messa<sup>240</sup>.

273. Si abbia cura che la recita o il canto dei salmi e degli inni siano eseguiti bene, in modo da favorire la preghiera personale.

---

<sup>240</sup> Ibidem 93-99

## VI – MUSICA E CANTO LITURGICO

Cfr S. Congregazione dei riti e Consilium per l'attuazione della costituzione sulla s. liturgia, *Musicam sacram (MS)*; S. Congregazione per il culto divino, *Ordinamento del canto della Messa, Piccolo repertorio di canti gregoriani; Il graduale semplice; Concerti nelle chiese (CC)*; S. Congregazione per i sacramenti e il culto divino, *Rito per il canto dell'ufficio*; Commissione episcopale per la liturgia, *Il canto nelle celebrazioni liturgiche (CCL)*.

274. Il canto, in ogni celebrazione liturgica, anche in quella più semplice e modesta, esalta la parola e la preghiera, la dispone nella sua distensione melodica e ritmica al culto divino e diviene offerta a Dio, autore supremo d'ogni bellezza ed eterno splendore. Il canto ha la capacità di penetrare, di commuovere e di convertire i cuori; favorisce l'unione dell'assemblea e ne permette la partecipazione unanime all'azione liturgica; adempie al duplice scopo che, come arte sacra e azione liturgica, gli è consono, la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli<sup>241</sup>.

275. La celebrazione liturgica è più significativa con il canto dell'assemblea. La "schola cantorum" non è una parte a sé stante né si pone in contrapposizione con l'assemblea, ma è parte di questa ed esercita tra i fedeli un proprio ufficio liturgico. Quanto più preparata ed educata al canto è un'assemblea, tanto più la "schola", formata dai suoi componenti più dotati, si esprime con autentico senso artistico e spirituale. Quanto più una "schola" è educata al vero servizio liturgico, tanto più essa si fa maestra dei fedeli, li sostiene, dialoga con essi, li eleva, tutte le volte che nelle parti proprie più impegnative e nei momenti più opportuni favorisce una partecipazione autentica dell'ascolto e della meditazione dei testi sacri proposti con la suggestione dell'arte musicale<sup>242</sup>.

276. È dunque necessario provvedere all'educazione e alla formazione liturgica sia dell'assemblea sia della schola.

L'educazione riguarda naturalmente i canti liturgici, perciò sacri, essendo il canto, unito al testo, parte necessaria ed integrante della liturgia, che è sacra<sup>243</sup>.

277. La prima qualità di un canto sacro è che il suo testo sia sicuro per quanto riguarda la fede. La celebrazione liturgica è infatti il momento in cui la fede deve risplendere in tutta la sua integrità ed essere affermata dai fedeli, che vi partecipano, con l'adesione totale al dono ineffabile di Dio redentore e santificatore.

Oltre che sicuro per il contenuto di fede, il testo deve avere adeguata collocazione liturgica, adatto cioè al mistero, al tempo, al momento, decoroso per bontà di forma linguistica e letteraria, e approvato dalla competente autorità<sup>244</sup>. Per queste ragioni, nella celebrazione dei matrimoni è proibito il canto dell'Ave Maria di Schubert, di Gounod..

278. Le qualità che riguardano la musica sono la dignità e la devozione. La necessaria coerenza con l'azione liturgica e con il trascendente significato e valore dei testi esige che la musica si compenetri del medesimo spirito, tralasciando formulazioni e modi che da esso discorrono. Non si possono perciò tollerare musiche di nessun merito o di tale scarso valore da risultare indecorose per un'assemblea di fedeli nella celebrazione liturgica, soprattutto nella Messa, che è anche il momento più alto della loro "educazione" cristiana e soprannaturale<sup>245</sup>.

279. Per quanto riguarda il sostegno strumentale si usi preferibilmente l'organo o l'harmonium oppure, con il consenso dell'Ordinario, anche altri strumenti che siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare<sup>246</sup>.

---

<sup>241</sup> CCL 1

<sup>242</sup> Ibidem 3

<sup>243</sup> Ibidem 4

<sup>244</sup> Ibidem 5

<sup>245</sup> Ibidem

<sup>246</sup> MR Precisazioni 13

280. Per il suono dell'organo o di altri strumenti, si tenga presente che:

- nel periodo di avvento, è consentito purché moderato e discreto;
- nel periodo di quaresima e nel triduo pasquale, è vietato in tutte le azioni liturgiche, eccetto che per sostenere il canto; è consentito nelle feste di precetto, nella festa del patrono principale del luogo, del titolo e della dedicazione della propria chiesa, del titolo o del fondatore di una famiglia religiosa, o nel caso che ricorra una solennità straordinaria;
- nelle Messe dei defunti non è consentito se non per accompagnare il canto<sup>247</sup>.

281. Gli strumenti musicali tacciono quando il sacerdote celebrante o un ministro, nell'esercizio del loro ufficio, proferiscono ad alta voce un testo loro proprio<sup>248</sup>.

282. La musica registrata, sia strumentale che vocale, non può essere usata durante la celebrazione liturgica, ma solo fuori di essa per la preparazione dell'assemblea. Si tenga presente, come norma, che il canto liturgico è espressione della viva voce di quel determinato popolo di Dio che è raccolto in preghiera<sup>249</sup>.

283. Non è legittimo programmare in una chiesa l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa e la stessa opera musicale eseguita in un contesto non connaturale ad essa<sup>250</sup>.

284. Quando l'ordinario lo ritiene necessario, potrebbe, nelle condizioni previste dal can.1222 § 2 del codice di diritto canonico, destinare ad "auditorium", anche per le esecuzioni musicali profane, purché siano consone alla sacralità del luogo, una chiesa che non serve al culto<sup>251</sup>.

285. Quando un concerto è proposto dagli organizzatori per essere eseguito in una chiesa, spetta all'ordinario accordare la concessione "per modum actus". Ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali. Si esclude pertanto una concessione cumulativa, per esempio, nel quadro di un festival, o di un ciclo di concerti<sup>252</sup>.

286. Per quanto riguarda l'autorizzazione dei concerti nelle chiese, ci si attenga alle seguenti condizioni:

- si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto all'ordinario del luogo con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori;
- dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'ordinario, i parroci e i rettori delle chiese ne potranno accordare l'uso ai cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate;
- l'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita;
- gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa;
- i musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, alla sede presidenziale, all'ambone;
- il santissimo Sacramento, per quanto è possibile, sarà conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso;
- è bene che il parroco o il rettore della chiesa accolga come ospiti, con brevi parole di saluto, esecutori ed uditori, evitando così ogni impressione di "affitto della chiesa";
- il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori;

---

<sup>247</sup> MS 66

<sup>248</sup> Ibidem 64

<sup>249</sup> MR Precisazioni 13

<sup>250</sup> CC 8

<sup>251</sup> Ibidem 10

<sup>252</sup> Ibidem

- l'ente promotore, oltre che far rispettare le norme civili, si impegna:
- a) a garantire la salvaguardia dell'edificio, dei beni e degli arredi ivi collocati;
  - b) a dichiarare per iscritto di assumersi, di fronte al titolare della chiesa, la responsabilità civile verso terzi oltre a tutte le spese necessarie<sup>253</sup>.

---

<sup>253</sup> CC 10

## VII – ARREDAMENTO DELLE CHIESE E ARTE SACRA

Cfr *Benedizione degli oli e dedicazione della chiesa e dell'altare (BODCA)*; *Messale romano, Disposizioni e arredamento delle chiese per la celebrazione dell'Eucaristia (MR)*; *S. Congregazione per il clero, Cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa*; *Episcopato Italiano, Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*.

287. La Chiesa non cessa di fare appello al nobile servizio delle arti e ammette le forme artistiche di tutti i popoli e di tutti i paesi. Anzi, come si sforza di conservare le opere d'arte e i tesori che i secoli passati hanno trasmesso adattandoli, per quanto possibile, alle nuove esigenze, cerca pure di promuovere nuove forme corrispondenti all'indole di ogni epoca<sup>254</sup>.

288. Tutti coloro che sono interessati alla costruzione, al restauro e al riordinamento delle chiese devono presentare domanda scritta all'ordinario del luogo circa l'opera da effettuare nell'edificio sacro, corredata da una relazione tecnica e dal progetto, che resterà nell'archivio diocesano.

I lavori potranno avere inizio solo dopo l'approvazione scritta dell'ordinario diocesano, sentito il parere dell'ufficio liturgico e della commissione diocesana per l'arte sacra.

L'autorizzazione è richiesta per qualsiasi intervento anche di piccola entità.

289. Anche nelle cose di minore importanza siano opportunamente rispettate le esigenze dell'arte, e la semplicità sia sempre congiunta con il debito decoro.

290. I parroci e i responsabili degli edifici di culto, in cui si trovano opere d'arte e preziosi, devono curare e custodire l'inventario e il catalogo delle opere, e darne copia alla curia diocesana.

291. Ad ogni mutazione del titolare delle parrocchie o rettorie, si provveda – sotto la specifica vigilanza dell'ordinario o di un suo delegato – alla formale consegna scritta degli edifici e degli oggetti stessi, anche se caduti in disuso o accantonati in luoghi di deposito.

Dell'avvenuta consegna al nuovo titolare è opportuno informare le sovrintendenze territoriali<sup>255</sup>.

292. Si ricorda che gli ex voto e gli oggetti preziosi, per storia o per arte, non si possono alienare senza l'autorizzazione della santa Sede<sup>256</sup>.

293. La natura e la bellezza del luogo per la celebrazione liturgica e di tutti gli arredi e vasi sacri devono favorire la pietà e far risaltare la santità dei misteri che vengono celebrati.

In particolare è necessario curare:

– la verità dei segni, evitando l'uso di fiori finti, di candele elettriche sugli altari o di lampade elettriche che fingono di avere luce a modo di candele di cera;

– la dignità degli ambienti, evitando di coprire altari, statue, oggetti vari con materiale scadente e banale;

– la pulizia e la nobiltà degli ambienti e dei vasi sacri, banchi, pavimenti, cappelle (soprattutto del battistero), patene, calici, pissidi, piattelli per la comunione, ampolle per l'acqua e il vino, tovaglie, purificatoi, corporali... Tutto sia lindo, almeno così come nelle nostre case.

---

<sup>254</sup> PNMR 254

<sup>255</sup> Episcopato Italiano, Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, 14/06/1974, 8 in ECEI 2/1331

<sup>256</sup> Can. 1292 § 2

## VIII – RIPRESE CINE-FOTOGRAFICHE

294. Si riconosce che le riprese cine-fotografiche possono costituire un'utile e gradevole memoria di particolari che segnano la vita di un cristiano e non solo richiamano esperienze gioiose, persone care, ma anche rinvigoriscono impegni assunti.

295. Tuttavia la documentazione cine-fotografica rimane sempre un fatto marginale alla celebrazione, che non può in alcun modo venire alterata o disturbata dall'azione di riprese nei suoi ritmi e modelli rituali, nei ruoli dei ministri e nella partecipazione dell'assemblea. La liturgia infatti non è uno spettacolo da registrare, ma un avvenimento a cui partecipare con fede e devozione e che deve coinvolgere direttamente tutti i presenti.

296. In particolare, celebrante, ministri, sposi, genitori, padrini, bambini (come pure ordinandi o altri protagonisti di celebrazioni sacramentali) non **si** faranno condizionare o "comandare" nel loro comportamento dalle esigenze del fotografo o dalla macchina da presa, **ma** solo dalla verità della fede e della preghiera che **si** esprime e **si** attua nel rito.

297. Si determinino nella chiesa uno o due posti, possibilmente fuori o ai margini del presbiterio in luoghi meno visibili dall'assemblea, da dove gli operatori possano riprendere con la telecamera o fotografare senza disturbare.

298. Non sono consentiti avanzamenti o spostamenti di operatori in presbiterio nel corso della celebrazione; lungo la navata della chiesa potranno muoversi con discrezione e senza spostamenti di apparecchiature ingombranti.

299. Durante la celebrazione non si faccia uso di flash e non si accendano improvvisamente lampade di forte intensità. I mezzi tecnici oggi a disposizione dei professionisti consentono riprese fotografiche e cinematografiche anche con una illuminazione normale.

Se si rende necessario, si provveda ad una costante maggiore illuminazione dell'ambiente fin dall'inizio della celebrazione.

300. Dagli operatori incaricati di riprese durante la celebrazione si esiga il rispetto per la santità dell'azione che si sta svolgendo, per i ministri e l'assemblea, con il contegno serio e il silenzio.

301. Il sacerdote che prepara o dirige la celebrazione, di norma il parroco o il rettore della chiesa, si farà carico di informare preventivamente gli operatori del settore, di prendere previi accordi sul posto, le modalità e i tempi delle riprese.

302. Le riprese fotografiche siano assolutamente sospese nei seguenti momenti della celebrazione del battesimo, del matrimonio e delle ordinazioni:

- durante la lettura della sacra Scrittura;
- durante l'omelia;
- durante la preghiera eucaristica: dal prefazio all'"amen" della dossologia finale.

303. Dopo la celebrazione ci sarà maggiore possibilità di fotografie di singole persone e di gruppo, conservando tuttavia il doveroso rispetto al luogo sacro, alla presenza eucaristica e all'arredo, particolarmente all'altare e agli altri principali elementi del presbiterio.

304. Per la celebrazione della Messa di prima comunione e della cresima si possono fare foto di gruppo o singole soltanto all'inizio e al termine della celebrazione.

## **APPENDICI**

**ATTESTATO DI IDONEITÀ  
PER ASSUMERE L'UFFICIO DI PADRINO**

Il sottoscritto Sac. ....  
parroco della parrocchia .....  
in .....

**ATTESTA**

che sig. ....  
nato in ..... il.....  
residente in questa parrocchia, è idoneo a fare da padrino di battesimo/cresima a  
.....

Egli, infatti, possiede i requisiti indicati nel can. 874 § 1 del codice di diritto canonico:

- ha compiuto sedici anni;
- è cattolico;
- ha ricevuto la cresima e l'Eucaristia;
- conduce una vita conforme alla fede e all'incarico da assumere;
- non è irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
- non è il padre/la madre del battezzando/cresimando.

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

**DOMANDA PER LA DISPENSA  
DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE**

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano celebrare il matrimonio in conformità alle norme del Codice di diritto canonico.

L'istruttoria matrimoniale è regolarmente avviata. Tuttavia si ritiene opportuno chiedere la dispensa dalle pubblicazioni canoniche nelle parrocchie degli sposi (oppure: nella parrocchia dello/a sposo/a) per i seguenti motivi: .....

.....

.....

Lo stato libero dei contraenti è stato accertato.

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

**DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  
PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA CIVILE**

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

A tale scopo si sono già recati al Comune di .....  
per la richiesta delle pubblicazioni civili con l’analoga richiesta del sottoscritto parroco. Tuttavia chiedono la celebrazione del matrimonio prima del rilascio del Nulla Osta civile per i seguenti motivi: .....

.....  
Si allega una dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile, che attesta l’inizio delle pubblicazioni.

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

**DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  
SENZA LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI**

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica é avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato, senza tuttavia chiedere le pubblicazioni civili per i seguenti motivi: .....

.....

Le pubblicazioni canoniche sono state (oppure: saranno) eseguite regolarmente.

Si assicura che l'atto di matrimonio sarà inviato, entro cinque giorni dalla celebrazione, alla casa comunale con la richiesta di trascrizione agli effetti civili.

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

## DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE SOLO CANONICA DEL MATRIMONIO

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

intendono sposarsi, ma desiderano che il loro matrimonio non venga  
trascritto agli effetti civili perché .....

.....  
In effetti i contraenti si trovano in una condizione di particolare necessità<sup>(1)</sup>:

Assicuro che entrambi sono persone ben disposte alla celebrazione del matrimonio, che sono consapevoli della non rilevanza del matrimonio solo canonico nell'ordinamento giuridico italiano, e che si impegnano, venendo meno le ragioni di questa domanda, a chiedere il riconoscimento civile della loro unione coniugale<sup>(2)</sup>. A conferma di ciò allego copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti (mod. XII):

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

- 1) Se si tratta di persone anziane, descrivere la condizione di vita di entrambi, precisando se vivono da soli o con altri, se hanno persone a carico o se sono assistiti dai figli, se sono benestanti o bisognosi di aiuto. Se invece si tratta di persone non anziane, descrivere la difficoltà del caso e le conseguenze negative della trascrizione del matrimonio agli effetti civili.
- 2) Se i nubendi non sono della stessa parrocchia, è necessario chiedere il parere dell'altro parroco e allegare la sua attestazione nel merito. Così pure occorre la testimonianza scritta del cappellano, quando lo sposo è militare e a norma della legge civile non può contrarre matrimonio (cfr Decreto generale, 41).

**DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  
CIVILMENTE NON TRASCRIVIBILE**

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano sposarsi, ma a norma della legge civile non possono contrarre matrimonio né ottenere il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico perché .....

Le motivazioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico sono le seguenti:

.....  
.....  
Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che, nel loro caso, il matrimonio celebrato nella forma canonica non potrà essere trascritto per gli effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a contrarre al più presto il matrimonio civile. A conferma di ciò allego copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti (mod.XII).

Infine posso garantire il loro impegno nella preparazione al matrimonio e la libertà e l'integrità del loro consenso.

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

## DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO DI PERSONE GIÀ SPOSAE CIVILMENTE TRA LORO

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano celebrare il matrimonio.

Essi hanno già contratto tra loro il matrimonio civile presso il Comune di .....

..... in data.....

Dichiarano di aver fatto questa scelta per le seguenti ragioni: .....

.....

Ora chiedono di legalizzare la loro posizione perché .....

.....

.....

Allego la domanda che gli stessi nubendi rivolgono a Vostra Eccellenza come attestazione che essi hanno coscienza dei valori del matrimonio sacramento e si impegnano a riprendere il cammino della vita di fede. Assicuro la retta intenzione dei nubendi e la loro disponibilità a prepararsi religiosamente alle nozze<sup>(1)</sup>.

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

1) È bene verificare l'opportunità di aggiungere la domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, quando nella comunità i nubendi sono ritenuti già sposati in chiesa.

## DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO DI PERSONE DIVORZiate

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano celebrare il matrimonio. Entrambi i nubendi sono cattolici.

Tuttavia il/la signor/a .....

in precedenza si era sposato/a solo civilmente con .....

Presso il Comune di ..... in data .....

La persona sposata civilmente e divorziata, che ora domanda di celebrare il matrimonio secondo la forma canonica, assicura di osservare tutti i doveri naturali derivati dalla sua precedente unione; in particolare, i doveri verso i figli affidati a .....

Entrambi i nubendi sono stati aiutati a prendere coscienza dei valori e degli impegni del matrimonio cristiano, inteso come scelta unica e irrevocabile di comunione di tutta la vita.

Si allega copia della sentenza di divorzio.

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

**DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  
DI PERSONE CHE HANNO NOTORIAMENTE  
ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA <sup>(1)</sup>**

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano celebrare il matrimonio.

Tuttavia risulta che il/la signor/a .....

ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, come si evince dai seguenti segni pubblici, chiari e

inequivocabili: .....

.....

Tuttavia essi chiedono di posarsi in chiesa per i seguenti motivi: .....

.....

.....

Ho esortato i nubendi a prendere coscienza del significato della loro scelta.

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 § 1,4 del codice di diritto canonico, presento la domanda di licenza per assistere al suddetto matrimonio.

La parte credente, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede ed ha promesso di fare quanto è in suo potere per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Inoltre assicuro che nessuno dei due contraenti esclude la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Alla presente richiesta allego la documentazione relativa alle suddette attestazioni (mod. XI).

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

1) Il Decreto generale annota: In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fatti-specie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari ed inequivocabili di abbandono della fede. E' bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate dal can.1071 § 2 (quelle dei matrimoni misti, cfr can.1125).

**DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  
DI MINORENNI**

Eccellenza Reverendissima,

i signori .....

nato in ..... il.....

e .....

nata in ..... il.....

desiderano sposarsi.

Stante la minore età di .....

esiste la proibizione al matrimonio sia per la legge civile che per la delibera della conferenza episcopale italiana <sup>(1)</sup>. Tuttavia chiedo l'autorizzazione ad assistere al matrimonio per i seguenti gravi

ragioni<sup>(2)</sup>: .....

.....

.....

I nubendi si sono preparati al matrimonio mediante<sup>(3)</sup> .....

.....

.....

Dagli accertamenti effettuati risulta con certezza la libertà del consenso da parte di ambedue i contraenti e, in particolare, la maturità psicofisica del/la minore in ordine alla sua capacità di assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

I genitori del/la minore sono a conoscenza della richiesta di matrimonio e sono consenzienti (oppure: sono contrari per la seguente ragione .....

.....);

oppure: non sono a conoscenza della richiesta di matrimonio, perché ... ..

.....

.....).

I nubendi hanno ottenuto l'autorizzazione del tribunale per i minorenni di .....

in data ..... (oppure: non hanno fatto ricorso al tribunale perché .....

.....

.....  
oppure: non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione, pur avendo presentato la domanda in data  
.....).

Si allega una copia del decreto del tribunale per i minorenni e le dichiarazioni dei genitori del/la  
minore (mod.VI).

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

- 1) Lo schema di domanda non riguarda direttamente la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can.1083 del codice di diritto canonico; si ricordi che l'ordinario del luogo non concede tale dispensa se non per ragioni gravissime (MC 36). In caso di richiesta di matrimonio nonostante l'impedimento di età, il parroco consulti l'ufficio competente della curia e si attenga alle indicazioni ricevute.  
Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenni che abbia già compiuto sedici anni di età (MC 37).
- 2) Descrivere la situazione dei nubendi in riferimento alle rispettive famiglie, ai problemi della casa o del lavoro, all'eventuale gravidanza...
- 3) Indicare le modalità della preparazione e l'eventuale ricorso al consultorio familiare di ispirazione cristiana.

## DOMANDA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO MISTO

Eccellenza Reverendissima,

il sottoscritto parroco chiede la licenza per la celebrazione del matrimonio i signori:

.....

nat..... in ..... il.....

di religione cattolica, e .....

nat..... in ..... il.....

battezzat....., e appartenente alla Chiesa .....

(oppure: alla comunità.....).

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio (che non sono state escluse da nessuno dei due) e sono stati aiutati a prendere coscienza delle difficoltà che insorgono in una vita coniugale fra sposi divisi nella fede o nella comunione ecclesiale.

La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso sinceramente di fare quanto è in suo potere per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli.

Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte.

Allego alla presente richiesta la documentazione relativa alle suddette attestazioni (mod.XI).

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

**DOMANDA PER LA DISPENSA ALL'IMPEDIMENTO  
DI DISPARITÀ DI CULTO**

Eccellenza Reverendissima,

Il/La signor/a: .....

nat..... in ..... il.....

cattolic....., chiede di celebrare il matrimonio con .....

nat..... in ..... il.....

non battezzat....., e appartenente alla religione .....

(oppure: alla comunità.....).

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio (che non sono state escluse da nessuno dei due), sono stati aiutati a valutare con attenzione le difficoltà che insorgono in una vita coniugale fra sposi divisi nella fede e nella comunione ecclesiale.

La parte cattolica, in mia presenza, ha dichiarato per iscritto di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede ed ha promesso sinceramente di fare quanto è in suo potere per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Alla presente domanda è allegata la documentazione relativa alle suddette attestazioni (mod.XI). Esprimo parere favorevole sulla opportunità della concessione della dispensa dall'impedimento di disparità culto per i seguenti motivi<sup>(1)</sup>: .....

.....  
.....  
.....

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

.....

1) Per esempio: pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel proposito di sposarsi, legittimazione della prole...

**DOMANDA PER LA DISPENSA DALL'IMPEDIMENTO  
DI CONSANGUINEITÀ**

Eccellenza Reverendissima,

Il signor .....

nato in ..... il .....

e la sig.na .....

nata in ..... il .....

hanno manifestato l'intenzione di sposarsi.

Essendo, però, legati dall'impedimento di consanguineità di .....

grado in linea collaterale (in calce si riporta lo specchietto dell'albero genealogico), chiedono la dispensa da tale impedimento per i seguenti motivi (1): .....

.....  
.....

Convinto della verità di quanto i nubendi asseriscono, esprimo parere favorevole.

Allego i seguenti documenti: .....

.....  
.....

Confidando....

Luogo e data

LS

Firma

.....

- 1) Per esempio: il pericolo di matrimonio civile, la convivenza in atto e lo scandalo da rimuovere, la legittimazione della prole, la determinazione nel proposito di sposarsi... Specchietto dell'albero genealogico.

# *Diocesi di Acireale*

**PARROCCHIA** .....

Via .....

Comune ..... Cap ..... Provincia di Catania

## DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI

(cfr. cc. 1125-1126; Decreto generale, 48)

### **Dichiarazione della parte cattolica**

Nell'esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore  
con .....

dichiaro di aderire pienamente alla fede cattolica e di essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonarla. Prometto sinceramente di fare quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

*Luogo e data* .....

.....  
(firma del contraente cattolico)

### **Attestazione del parroco**

Il sottoscritto parroco dichiara di aver informato il signor/la signorina, non cattolico/a  
.....  
delle dichiarazioni e della promessa della parte cattolica.

Attesto che è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta da sua dichiarazione verbale e dalla sottostante firma per presa visione.

*Luogo e data* .....

.....  
(firma del contraente non cattolico)

*Il parroco*

I.S.

.....

# *Diocesi di Acireale*

**PARROCCHIA** .....

Via .....

Comune ..... Cap ..... Provincia di Catania

## DICHIARAZIONI PRESCRITTE NELLA DISPENSA DEI MATRIMONI CON IMPEDIMENTO DI DISPARITÀ DI CULTO

(cfr. cc. 1125-1126; Decreto generale, 48)

### **Dichiarazione della parte cattolica**

Nell'esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore  
con .....

dichiaro di aderire pienamente alla fede cattolica e di essere pronto/a ad allontanare i  
pericoli di abbandonarla. Prometto sinceramente di fare quanto è in mio potere perché  
tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

*Luogo e data* .....

.....  
(firma del contraente cattolico)

### **Attestazione del parroco**

Il sottoscritto parroco dichiara di aver informato il signor/la signorina, non cattolico/a

.....  
delle dichiarazioni e della promessa della parte cattolica.

Attesto che è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come ri-  
sulta da sua dichiarazione verbale e dalla sottostante firma per presa visione.

*Luogo e data* .....

.....  
(firma del contraente non cattolico)

*Il parroco*

I.S.

.....